

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

PUBBLICATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA – VIA FIESCHI 15 – GENOVA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010-54.851

Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - 4038

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 32 e ss.mm. e ii.

SOMMARIO

REGOLAMENTO REGIONALE 21 FEBBRAIO 2018 N. 1

**Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale
29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia) pag. 2**

CORTE COSTITUZIONALE

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della
Regione Liguria per la dichiarazione della illegittimità costituzionale
della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 25 "Qualifica-
zione e tutela dell'impresa balneare" in relazione all'art. 1, comma 2;
all'art. 3; all'art. 4, comma 1, lettera b) e comma 2; all'art. 6 pag. 52**

**Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della
Regione Liguria per la dichiarazione della illegittimità costituzionale
della legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 "Disciplina
delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative"
in relazione ai suoi articoli 2, comma 2 e 4, comma 1 pag. 57**

REGOLAMENTO REGIONALE 21 FEBBRAIO 2018 N. 1

Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007 n. 22 (Norme in materia di energia).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione;

Visto l'articolo 50, commi 1 e 3 dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 30.1.2018 con la relativa raccomandazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 13.02.2018;

EMANA

il seguente regolamento regionale:

**TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE****Articolo 1
(Oggetto)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia) e successive modificazioni ed integrazioni, definisce:
 - a) i criteri per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, dei tecnici abilitati al rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) in Regione Liguria;
 - b) la metodologia e le procedure per la trasmissione degli attestati al Sistema Informativo degli Attestati di Prestazione Energetica della Regione Liguria (SIAPEL);
 - c) i piani e le procedure per la verifica a campione degli APE trasmessi al SIAPEL;
 - d) le disposizioni attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192);
 - e) i criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL).

**Articolo 2
(Definizioni)**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

TITOLO II
CRITERI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 30, COMMA 2,
DELLA L. R. 22/2007 DEI TECNICI ABILITATI AL RILASCIO DELL'ATTESTATO
DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN REGIONE LIGURIA

Articolo 3

(Criteri per l'iscrizione)

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modificazioni e integrazioni, per iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere abilitati alla redazione degli attestati di prestazione energetica in Regione Liguria, devono presentare apposita istanza, compilando il modulo on line reso disponibile sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it nella sezione dedicata alla certificazione energetica.
2. L'iscrizione nell'elenco viene effettuata previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 4

(Requisiti per l'iscrizione)

1. Per essere iscritti nell'elenco ed essere abilitati all'esercizio dell'attività di certificatore energetico degli edifici nel territorio della Regione Liguria occorre alternativamente:
 - a) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 3, lettere da a) ad e) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni, essere iscritti al relativo ordine e collegio professionale, ove esistente, ed essere abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi;
 - b) essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'articolo 2, comma 4, lettere da a) a d) del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni. e di un attestato di frequenza con superamento dell'esame finale, relativo a specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.P.R. 75/2013 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III
METODOLOGIA E PROCEDURE PER LA TRASMISSIONE DEGLI APE AL SIAPEL

Articolo 5

(Procedure per la trasmissione dell'APE al SIAPEL)

1. L'attestato di prestazione energetica, conforme al modello di cui all'appendice B) al decreto Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (Adeguamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), composto dal file con estensione xml e dal corrispondente file con estensione pdf, compilati e firmati digitalmente dal soggetto certificatore, deve essere trasmesso per via telematica al SIAPEL tramite l'applicazione dedicata alla certificazione energetica disponibile sul portale www.ambienteinliguria.it.
2. Ai fini della trasmissione, i files xml e pdf di cui al comma 1, possono essere generati mediante il software messo a disposizione gratuitamente dalla Regione Liguria o mediante altro software sviluppato nel rispetto delle disposizioni nazionali e secondo le specifiche pubblicate sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it.

3. Il tecnico abilitato per poter trasmettere l'attestato deve :
 - a) caricare il file con estensione xml, di cui al comma 2, firmato digitalmente;
 - b) caricare il file con estensione pdf corrispondente al file con estensione xml, firmato digitalmente;
 - c) pagare il contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Avvenuta la trasmissione, viene attribuito un numero di protocollo all'attestato di prestazione energetica.
5. A protocollazione avvenuta, l'APE non può più essere modificato. Gli attestati, dopo la protocollazione, rimangono a disposizione del tecnico abilitato che li ha rilasciati per essere visionati e stampati.
6. SIAPEL crea un file "ricevuta" con estensione pdf avente i seguenti contenuti:
 - a) nome, cognome e numero di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 2, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, del tecnico abilitato;
 - b) anno e codice identificativo dell'attestato di prestazione energetica;
 - c) data e numero del protocollo dell'attestato di prestazione energetica;
 - d) impronta del file con estensione pdf firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato;
 - e) impronta del file con estensione xml firmato digitalmente e trasmesso dal tecnico abilitato.
7. Il file "ricevuta" è a disposizione del tecnico abilitato sul SIAPEL.
8. L'attestato di prestazione energetica diventa efficace solo dopo la sua protocollazione.
9. Qualora si renda necessario sostituire un attestato protocollato, tale sostituzione deve avvenire mediante l'apposita funzione presente nel SIAPEL.
10. Il tecnico abilitato deve consegnare al richiedente copia del file "ricevuta" di cui al comma 6 unitamente alla copia firmata dell'attestato di prestazione energetica.
11. I cittadini possono consultare la banca dati SIAPEL al fine di conoscere, in forma aggregata e anonima, i dati statistici, suddivisi per annualità, concernenti il numero degli edifici appartenenti alle varie classi energetiche.

Articolo 6

(Modalità per il pagamento del contributo)

1. Il pagamento del contributo di cui all'articolo 30 bis della l.r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni. è condizione necessaria per la trasmissione in via telematica dell'APE al SIAPEL.
2. I tecnici abilitati, per utilizzare il servizio di pagamento, devono accedere all'applicazione dedicata alla certificazione energetica di cui all'articolo 5 comma 1.
3. Il SIAPEL consente la trasmissione dell'APE solamente a seguito della conclusione con esito positivo del pagamento del contributo.
4. Le modalità operative di dettaglio per la trasmissione dell'attestato e per il pagamento del contributo sono specificate in un apposito manuale, reso disponibile sul SIAPEL.

TITOLO IV

PROCEDURE PER LA VERIFICA A CAMPIONE DEGLI APE TRASMESSI AL SIAPEL

Articolo 7

(Estrazione degli APE)

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del D.M. 26/06/2015 gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati nella misura pari ad almeno il 2% della totalità degli attestati trasmessi al SIAPEL protocollati e non sostituiti durante l'anno solare antecedente a quello in cui avvengono i sorteggi.

2. Gli attestati da sottoporre a verifica sono individuati in modo casuale mediante sorteggi, effettuati informaticamente.
3. Le verifiche sono prioritariamente orientate alle classi energetiche più efficienti, così come previsto dall'articolo 5 del D.M. 26/06/2015.
4. I sorteggi sono effettuati due volte l'anno, rispettivamente, nel mese di gennaio e nel mese di marzo. In ciascun sorteggio viene estratto almeno il 50% degli APE di cui al comma 1. Da entrambe le estrazioni sono esclusi gli APE sostituiti in data antecedente alle stesse. Dalla seconda estrazione inoltre sono esclusi gli APE sorteggiati durante la prima estrazione.
5. Gli attestati estratti sono sottoposti a procedimento di verifica anche nel caso in cui vengano sostituiti con un nuovo attestato.
6. Ai fini dell'estrazione, ciascun attestato viene conteggiato $1+N$ volte, dove N rappresenta il punteggio attribuito a ciascun attestato, variabile in base alla classe energetica certificata. Gli attestati che presentano il punteggio più elevato hanno maggiori probabilità di essere estratti.
7. I punteggi attribuiti agli attestati sono i seguenti:
 - a) $N = 5$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A4;
 - b) $N = 4$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A3;
 - c) $N = 3$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A2;
 - d) $N = 2$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica A1;
 - e) $N = 1$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alla classe energetica B;
 - f) $N = 0$ se l'APE certifica un edificio/unità immobiliare appartenente alle classi energetiche dalla C alla G.
8. Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione dell'avvio del procedimento di verifica mediante apposito avviso, contenente gli elementi di cui all'articolo 13, della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'avviso viene effettuato dopo ciascuna estrazione degli attestati da sottoporre a verifica e contiene, altresì, il codice identificativo degli attestati estratti. Il termine per la conclusione del procedimento è di 180 giorni dalla data dell'estrazione.
9. Tutti gli APE estratti sono sottoposti ad una prima verifica, tramite il codice catasto regionale degli impianti termici, volta ad accertare il rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE.
10. Qualora non risultino rispettate le prescrizioni di cui al comma 9, l'APE conserva la sua validità fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici, così come previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).
11. Per gli APE che risultano decaduti antecedentemente alla data di estrazione, non si procede alle ulteriori verifiche previste dall'articolo 9 e viene comunicata l'avvenuta decadenza.

Articolo 8

(Graduatoria di non conformità)

1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche, ad ogni attestato estratto e non decaduto è assegnato un punteggio di non conformità calcolato secondo le modalità previste nell'allegato A.
2. Tale punteggio esprime le non conformità, riscontrate nell'attestato di prestazione energetica, dei parametri e degli indicatori individuati nell'allegato A, rispetto ai valori di riferimento, ai corrispondenti intervalli di ammissibilità ed agli ulteriori criteri di valutazione, anch'essi individuati nell'allegato medesimo. L'allegato A precisa, altresì, quali valori siano risultato di analisi statistiche svolte sugli attestati

trasmessi alla Regione negli anni precedenti, e quali siano determinati sulla base della normativa vigente e dei principi fisico-tecnici.

3. Per ogni estrazione, sulla base del punteggio di non conformità assegnato ad ogni APE, viene formata una graduatoria degli attestati seguendo un ordine decrescente.
4. Tali graduatorie vengono pubblicate sul sito web del soggetto incaricato delle verifiche. Gli attestati collocati in ciascuna graduatoria sono individuati mediante il loro codice identificativo.

Articolo 9

(Verifiche)

1. Ai fini dell'effettuazione delle ulteriori verifiche è individuato, secondo le modalità indicate nell'allegato A, un valore soglia che rappresenta il parametro di riferimento con cui confrontare i punteggi di non conformità assegnati agli attestati di prestazione energetica.
2. Per gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità inferiore al valore soglia, il procedimento di verifica si conclude con esito positivo.
3. Gli APE che risultano validi alla data di estrazione e che hanno riportato un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, vengono sottoposti alle ulteriori verifiche previste dal presente articolo.
4. I primi trenta attestati di ogni graduatoria, aventi un punteggio di non conformità superiore al valore soglia, vengono sottoposti a verifica con sopralluogo secondo le modalità di cui all'articolo 10.
5. Per i restanti attestati con un punteggio di non conformità superiore o uguale al valore soglia, la verifica consiste nella richiesta al soggetto certificatore di chiarimenti e/o della documentazione necessari a giustificare le non conformità riscontrate.
6. Qualora la documentazione o i chiarimenti non vengano forniti entro il termine perentorio assegnato, l'esito della verifica si considera negativo.
7. Qualora la documentazione o i chiarimenti inviati giustificano le non conformità, dimostrandone la correttezza, l'esito della verifica si considera positivo.
8. Qualora la documentazione o i chiarimenti forniti non risultino sufficienti a giustificare le non conformità riscontrate, si procederà ad effettuare un sopralluogo presso l'edificio/unità immobiliare oggetto dell'attestato di prestazione energetica.
9. Qualora la documentazione o i chiarimenti confermino le non conformità riscontrate, l'esito della verifica si considera negativo.
10. Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è sospeso in pendenza del termine assegnato per il compimento degli adempimenti richiesti dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della l.r. 56/2009.
11. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l'APE decade e si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
12. In tutti i casi di decadenza dell'APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.
13. Il soggetto certificatore deve conservare per almeno due anni i documenti riportanti i dati di ingresso per l'effettuazione della procedura di calcolo, che costituiscono parte integrante dell'APE, e metterli a disposizione del soggetto incaricato delle verifiche, in caso di specifica richiesta da parte dello stesso. Tale documentazione comprende, tra l'altro, il rilievo dell'immobile, i dati tecnici degli impianti centralizzati/autonomi al servizio dell'edificio/unità immobiliare, la documentazione fotografica acquisita durante il sopralluogo e l'eventuale relazione di progetto di cui all'articolo 8, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.

Articolo 10

(Sopralluoghi)

1. La data e l'orario del sopralluogo sono comunicati al proprietario attuale dell'immobile a cura del soggetto incaricato delle verifiche, con un anticipo di almeno 20 giorni, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Contestualmente il soggetto incaricato delle verifiche provvede a dare comunicazione al soggetto certificatore dell'esecuzione del sopralluogo ai fini dello svolgimento della verifica.
2. Il proprietario, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, deve dare conferma scritta o telefonica. La data programmata per il sopralluogo potrà essere modificata qualora il proprietario ne faccia richiesta scritta o telefonica, con almeno 3 giorni di anticipo. La data non può comunque essere posticipata di un periodo superiore a 30 giorni rispetto a quella comunicata dal soggetto incaricato delle verifiche.
3. In caso di impianto termico centralizzato a servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE, il proprietario deve contattare il responsabile dell'impianto termico per comunicare la data del sopralluogo al fine di consentire l'accesso ai locali tecnici al soggetto incaricato delle verifiche. L'accesso deve essere consentito gratuitamente. È inoltre fatto obbligo agli amministratori degli stabili di fornire piena collaborazione ai condomini attraverso il rilascio in forma gratuita delle informazioni e dei dati necessari per la verifica degli APE.
4. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al comma 2, il soggetto incaricato delle verifiche ne dà comunicazione senza indugio alla Regione per l'avvio del procedimento di revoca dell'APE.
5. Qualora il sopralluogo debitamente concordato non possa essere effettuato per cause imputabili al proprietario o al responsabile di impianto, il soggetto incaricato delle verifiche ne dà comunicazione senza indugio alla Regione per l'avvio del procedimento di revoca dell'APE.
6. Il soggetto incaricato delle verifiche è munito di tesserino di riconoscimento.
7. Il sopralluogo è diretto a rilevare tutte le grandezze dell'APE oggetto di verifica, individuate nell'allegato B. Tali grandezze sono quelle che concorrono in misura più significativa al calcolo della prestazione energetica dell'edificio/unità immobiliare, e che hanno contribuito a determinare il punteggio di non conformità di cui all'articolo 8, comma 1.
8. I criteri di valutazione di ogni grandezza sono specificati nell'allegato B.
9. La valutazione delle singole grandezze consente, attraverso la relazione individuata nell'allegato B, l'assegnazione all'APE di un punteggio di penalità che permette di valutare l'entità delle difformità accertate a seguito del sopralluogo.
10. Nell'allegato B è individuato il valore limite che rappresenta il riferimento con cui confrontare il punteggio di penalità proprio di ogni APE e le modalità per la determinazione dello stesso.
11. Qualora il punteggio di penalità dell'APE risulti inferiore o uguale al valore limite, l'esito della verifica si considera positivo.
12. Qualora invece, il punteggio di penalità dell'APE risulti superiore al valore limite, l'esito della verifica si considera negativo.
13. In tutti i casi di esito negativo della verifica, l'APE decade e, ai sensi dell'articolo 33, comma 10, della l.r. 22/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, nei confronti del soggetto certificatore, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 3, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
14. In tutti i casi di decadenza dell'APE, la stessa viene annotata sul SIAPEL.

Articolo 11

(Comunicazioni)

1. Il responsabile del procedimento comunica l'esito della verifica e l'eventuale decadenza dell'APE, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al soggetto certificatore, al proprietario at-

tuale dell'edificio/unità immobiliare ed al proprietario dell'edificio/unità immobiliare al momento della trasmissione in via telematica dell'APE al SIAPEL, ove diverso da quello attuale.

Articolo 12

(Accertamento della violazione e processo verbale)

1. Il soggetto incaricato delle verifiche, accertata la violazione di norme che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 192/2005 e successive modificazioni, provvede alla redazione di apposito processo verbale che viene notificato al soggetto certificatore e alla Regione Liguria, autorità competente ad irrogare la sanzione.
2. Per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati), e successive modificazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
6 APRILE 2013, N.74, (REGOLAMENTO RECANTE DEFINIZIONE DEI CRITERI
GENERALI IN MATERIA DI ESERCIZIO, CONDUZIONE, CONTROLLO,
MANUTENZIONE E ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA DEGLI EDIFICI E PER LA
PREPARAZIONE DELL'ACQUA CALDA PER USI IGIENICI SANITARI, A NORMA
DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERE A) E C), DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 192)

Articolo 13

(Oggetto)

1. Il presente titolo contiene le disposizioni dirette a dare attuazione ai criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, contenuti nel D.P.R. 74/2013.
2. In particolare, le presenti disposizioni:
 - a) disciplinano le modalità di accesso ed utilizzo del CAITEL;
 - b) definiscono i compiti del responsabile degli impianti termici e del manutentore;
 - c) definiscono le modalità di effettuazione dei controlli di efficienza energetica sugli impianti termici;
 - d) stabiliscono le modalità per la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica degli impianti termici al CAITEL;
 - e) disciplinano le modalità per la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, nonché per le ispezioni sugli impianti termici, mediante la corresponsione di un contributo da parte dei responsabili degli impianti, articolato in base alla loro potenza;
 - f) disciplinano le procedure e i criteri per la programmazione e l'esecuzione delle ispezioni sugli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, volte a verificarne lo stato di esercizio e di manutenzione, ai fini del contenimento dei consumi energetici su tutto il territorio regionale.

Articolo 14

(Catasto degli Impianti Termici della regione Liguria)

1. Il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (CAITEL) di cui all'articolo 25 bis, comma 1,

lettera a), della l. r. 22/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è reso disponibile per gli installatori e operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici, per le Autorità competenti e per i responsabili di impianto sul portale della Regione Liguria all'indirizzo www.ambienteinliguria.it.

2. Al fine di compilare, aggiornare e trasmettere i libretti di impianto e i rapporti di controllo di efficienza energetica, nonché di compilare la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), ogni installatore e manutentore degli impianti termici può accedere al CAITEL attraverso credenziali univoche.
3. Il legale rappresentante della ditta di manutenzione deve presentare apposita domanda redatta sul modulo di cui all'allegato C per ottenere l'accesso al CAITEL. Il modulo è disponibile per la compilazione in forma digitale sul portale della Regione Liguria all'indirizzo www.ambienteinliguria.it.
4. Ogni impianto presente nel CAITEL è individuato da un "codice catasto", assegnato in modo automatico dal sistema di gestione informatica. Tale codice deve essere riportato su tutti i documenti e le comunicazioni relative all'impianto.
5. Il CAITEL consente altresì ai responsabili di impianto di consultare i dati relativi ai propri impianti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i manutentori o gli installatori, devono accatastare sul CAITEL, compilando le apposite schede, gli impianti da loro mantenuti o installati, entro il termine di cui all'articolo 18, comma 1, decorrente dall'effettuazione del primo intervento sull'impianto o dalla data di installazione. Gli operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici devono altresì comunicare senza indugio al responsabile dell'impianto il codice catasto. È compito dell'operatore verificare che eventuali dati già presenti nel CAITEL siano congruenti con quelli in suo possesso; in caso contrario deve apportare le necessarie correzioni.
7. Le modalità operative di accesso, accreditamento, utilizzo e consultazione del CAITEL sono descritte all'interno della documentazione resa disponibile sul portale della Regione Liguria all'indirizzo www.ambienteinliguria.it.

Articolo 15

(Compiti del Responsabile dell'impianto termico)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, spettano al responsabile dell'impianto che può delegarle ad un terzo. Il terzo responsabile, utilizzando il modello di cui all'allegato D, informa l'Autorità competente:
 - a) della delega ricevuta, entro 10 giorni lavorativi;
 - b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro 2 giorni lavorativi;
 - c) della decadenza di cui all'articolo 6, comma 4, del DPR 74/2013, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché delle eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto.
2. Ai sensi degli articoli 6, comma 5, e 11 del D.P.R. 74/2013, l'inadempimento di quanto previsto al comma 1, lettere a), b), c), comporta l'irrogazione nei confronti del terzo responsabile delle sanzioni previste dall'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
3. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto:
 - a) a provvedere, in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare, a consegnare l'insieme della documentazione afferente l'impianto termico all'avente causa;
 - b) a inviare all'Autorità competente:
 - 1) apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo il modello di cui all'allegato E, in caso di disattivazione globale o parziale dell'impianto termico. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di disattivazione; una copia di tale dichiarazione deve essere allegata al libretto d'impianto;

- 2) la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico nei casi previsti dall'articolo 23, comma 8, redatta secondo il modello di cui all'allegato F. La dichiarazione va inviata entro 30 giorni dalla data di adeguamento;
- c) In caso di riattivazione di impianto disattivato, richiedere l'intervento del manutentore che verifichi ed attesti il regolare funzionamento dell'impianto/generatore, anche in termini di efficienza energetica, ed invii al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica;
- d) consentire l'ispezione dell'impianto termico da parte dell'ispettore inviato dall'Autorità competente, firmando, per presa visione, il rapporto di prova compilato al termine delle operazioni;
4. In caso di nuovo responsabile (es.: nuovo proprietario, occupante o amministratore di condominio), quest'ultimo è tenuto a comunicare, entro 30 giorni il subentro all'Autorità competente, utilizzando il modulo di cui all'Allegato G.
5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si fa rinvio all'articolo 6 del D.P.R. 74/2013.

Articolo 16

(Manutenzione e controllo degli impianti termici)

1. Il controllo e la manutenzione degli impianti termici devono avvenire nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 7 del D.P.R. 74/2013.
2. Quando non è possibile risalire alla data di installazione di un generatore di calore o di una caldaia o di una macchina frigorifera, il manutentore inserisce, nel libretto di impianto e nel rapporto di controllo di efficienza energetica, la data di costruzione del generatore, della caldaia o della macchina frigorifera se disponibili. Se si conosce solo l'anno e non il giorno, il manutentore dovrà inserire, per convenzione, il 1° gennaio dell'anno di costruzione. Se la data di installazione e la data di costruzione non possono essere individuate, il manutentore inserirà la data convenzionale del 1° gennaio 1900.
3. L'installatore è tenuto a redigere e sottoscrivere, in caso di realizzazione di nuovo impianto o di ristrutturazione di impianto esistente, la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni, consegnandone copia al responsabile di impianto. Per interventi che prevedano la sola sostituzione di componenti rilevanti di un impianto esistente (es. mera sostituzione di generatore di calore), la dichiarazione di conformità va redatta limitatamente alle modifiche apportate all'impianto, restando valida, ove esistente, per le parti dell'impianto non interessate dall'intervento, la dichiarazione rilasciata dall'installatore.
4. L'installatore o il manutentore è tenuto:
 - a) a definire e rendere noto, in forma scritta, al responsabile di impianto, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed in riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - 1) le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto, al fine di garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
 - 2) la frequenza con cui le suddette operazioni vanno effettuate;
 - 3) a provvedere ad aggiornare, in occasione di ogni intervento di controllo e manutenzione, il libretto di impianto;
5. Ai sensi degli articoli 7, comma 4, e 11 del D.P.R. 74/2013, l'inadempimento di quanto previsto dal comma 4, lettera a), n.1) e 2), comporta l'irrogazione nei confronti del manutentore o dell'installatore della sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
6. Le eventuali integrazioni al modello di libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 6, del D.P.R. 74/2013, sono approvate con decreto del dirigente della struttura competente.

Articolo 17

(Controllo di efficienza energetica degli impianti termici)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, sono soggetti a controllo di efficienza energetica gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
2. Il controllo di efficienza energetica degli impianti termici viene effettuato nel rispetto delle modalità individuate dall'articolo 8 del D.P.R. 74/2013, e secondo le scadenze indicate nell'allegato H. Al termine delle operazioni di controllo, il manutentore redige e sottoscrive in duplice copia il rapporto di controllo di efficienza energetica, appropriato alla tipologia impiantistica controllata. Il responsabile di impianto sottoscrive il rapporto per presa visione, trattenendone una copia che allega al libretto di impianto.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, del D.P.R. 74/2013, per gli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o g.p.l, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100 kW, l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
4. Eventuali modifiche tese ad ampliare il campo delle potenze degli impianti su cui eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, nonché a differenziare le modalità e la cadenza della trasmissione dei rapporti di efficienza energetica, sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
5. Copia del rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso, a cura del manutentore, in forma digitale, al CAITEL, secondo le modalità indicate all'articolo 18.
6. Ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 11 del D.P.R. 74/2013, la mancata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica a cura del manutentore o dell'installatore, entro i termini perentori di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, comporta l'irrogazione nei confronti di questi ultimi della sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.

Articolo 18

(Modalità di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL)

1. Il rapporto di controllo di efficienza energetica deve essere trasmesso entro la fine del secondo mese successivo alla data di effettuazione del controllo sull'impianto, indicata sul rapporto stesso.
2. Nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo per motivi legati alla sicurezza, il rapporto deve essere trasmesso entro 2 giorni dall'effettuazione del controllo.
3. La trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica è subordinata al pagamento dei contributi di cui all'articolo 19.
4. La trasmissione si intende completata a seguito dell'avvenuta protocollazione da parte di Regione Liguria del rapporto di controllo di efficienza energetica. La ricevuta di protocollazione viene resa disponibile sul CAITEL.

Articolo 19

(Contributi)

1. In applicazione dell'articolo 10, comma 3, lettera c), del D.P.R. 74/2013, è prevista la corresponsione di un contributo alla Regione al fine di assicurare la copertura dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del CAITEL, e all'Autorità competente per la copertura dei costi relativi agli accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici.

2. L'ammontare dei contributi da pagare alla Regione Liguria e alla Autorità competente, varia in base alla potenza e alla tipologia degli impianti ed è indicato nell'allegato I.
3. Il pagamento dei contributi viene effettuato, per conto del responsabile di impianto, dal manutentore, contestualmente alla trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica.
4. Per consentire il pagamento dei contributi, a ciascuna impresa di manutenzione accreditata sul CAITEL è assegnato un "borsellino elettronico", che si configura come un portafoglio digitale che può essere caricato con l'importo necessario per pagare la trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica.
5. Le modalità operative di caricamento e utilizzo del borsellino elettronico sono specificate all'interno della documentazione resa disponibile sul portale della Regione Liguria www.ambienteinliguria.it.
6. Durante il periodo di validità di un rapporto di controllo di efficienza energetica è possibile trasmettere ulteriori rapporti di controllo senza necessità di versare i relativi contributi. La data di riferimento per l'invio del successivo rapporto di controllo di efficienza energetica, con pagamento dei contributi, rimane quella dell'ultimo rapporto per il quale sono stati pagati i contributi.
7. In caso di sostituzione del generatore di calore occorre trasmettere un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica al CAITEL anche se il precedente è ancora in corso di validità. In tal caso, a parità di condizioni del gruppo omogeneo, la trasmissione avviene senza che sia richiesto il pagamento di alcun contributo.

Articolo 20

(Criteri per la programmazione delle ispezioni)

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, le Autorità competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.
2. Al fine di favorire un incremento dell'efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri:
 - a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità;
 - b) ispezioni, ogni anno, sul 5% degli impianti con sottosistemi di generatori a fiamma alimentati a gas, metano o gpl, o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e non maggiore di 100kW, nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW e non maggiore di 100kW, con anzianità superiore a 15 anni;
 - c) ispezioni, ogni anno, sul 2% degli impianti di cui alla lettera b), con anzianità inferiore a 15 anni;
 - d) ispezioni, ogni due anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido, con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW;
 - e) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW;
 - f) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 kW e 100 kW;
 - g) ispezioni, ogni quattro anni, sul 100% degli impianti di micro - cogenerazione e cogenerazione di qualunque potenza elettrica.

Articolo 21

(Modalità per lo svolgimento delle ispezioni)

1. Le ispezioni si effettuano, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 74/2013, su impianti di clima-

tizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.

2. L'ispezione sugli impianti è comunicata al responsabile dell'impianto, a cura dell'Autorità competente, con almeno 15 giorni d'anticipo, mediante apposita lettera raccomandata o posta elettronica certificata, con cui vengono indicati il giorno e la fascia oraria della visita.
3. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora il responsabile dell'impianto ne faccia richiesta scritta o telefonica, all'Autorità competente, con almeno 5 giorni di anticipo.
4. Il soggetto a cui è inviato l'avviso dovrà segnalare tempestivamente eventuali inesattezze riguardanti l'indirizzo o il responsabile indicato.
5. Per consentire e agevolare l'esecuzione delle ispezioni, il responsabile dell'impianto:
 - a) può delegare per iscritto una persona maggiorenne di sua fiducia, in caso di impedimento ad essere presente;
 - b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore;
 - c) deve mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto regolarmente compilato comprensivo, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - 2) le istruzioni tecniche e le prescrizioni riguardanti la manutenzione di cui all'articolo 7, commi 1, 2, 3, del D.P.R. 74/2013;
 - 3) la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 4, lettera a), e i relativi rapporti di manutenzione effettuati;
 - 4) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 5) nei casi previsti, il certificato di prevenzione incendi, la documentazione INAIL e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
 - d) deve firmare, per ricevuta e presa visione, le copie del rapporto di prova, di cui all'Allegato L, compilate dall'ispettore.
6. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
7. L'ispettore deve presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nella comunicazione di cui al comma 2, munito di apposita tessera di riconoscimento e deve accertare:
 - a) le generalità del responsabile dell'impianto termico o della persona delegata;
 - b) la presenza della documentazione di cui al comma 5, lettera c);
 - c) l'esecuzione, secondo le norme vigenti, della conduzione e della gestione dell'impianto;
 - d) le condizioni di funzionamento dell'impianto e dei componenti principali anche attraverso verifiche strumentali, quali, ad esempio, analisi dei fumi per gli impianti di combustione, grado di pulizia degli scambiatori di impianti a pompa di calore.
8. L'ispettore deve altresì:
 - a) eseguire i controlli e le misurazioni previste nei rapporti di prova;
 - b) compilare il rapporto di prova, annotando le eventuali osservazioni e prescrizioni;
 - c) consegnare una copia del rapporto di prova al responsabile dell'impianto;
 - d) trasmettere la versione digitale del rapporto di prova al CAITEL.
9. Il rapporto di prova deve essere allegato al libretto di impianto di cui all'articolo 7, comma 5, del D.P.R. 74/2013.

10. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite indicati nell'Allegato M.
11. Qualora, a seguito dell'ispezione, si riscontri l'inesistenza del rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità, o la mancata effettuazione delle manutenzioni prescritte, viene applicata al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. Qualora si riscontri, invece, l'esistenza del rapporto redatto nei termini di legge ma la sua mancata trasmissione al CAITEL imputabile al manutentore, la sanzione amministrativa viene applicata nei confronti di quest'ultimo, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 15 e degli articoli 8, comma 5, e 11 del D.P.R. 74/2013.
12. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il CAITEL.
13. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato all'interessato.
14. Qualora l'ispezione debitamente comunicata e non modificata ai sensi del comma 3, non possa essere effettuata nella data stabilita per cause imputabili al responsabile dell'impianto, l'ispezione verrà effettuata in altra data comunicata al responsabile dell'impianto, con addebito delle spese nella misura prevista dall'articolo 22, comma 4. Qualora anche questa seconda ispezione non possa essere effettuata, sempre per causa imputabile al responsabile dell'impianto, l'autorità competente provvede ad irrogare la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e ad informare tutti i soggetti competenti in materia di pubblica incolumità, per gli eventuali provvedimenti di competenza. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata anche l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti dall'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni.

Articolo 22

(Ispezioni con addebito)

1. Qualora il manutentore trasmetta al CAITEL un rapporto di controllo di efficienza energetica in cui il rendimento di combustione sia inferiore al minimo stabilito nell'allegato M, o nel caso in cui nel rapporto venga segnalata una anomalia, tale da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo, la trasmissione del rapporto avviene senza il pagamento dei contributi di cui all'articolo 19.
2. Nel caso in cui si verifichino una o entrambe le condizioni di cui al comma 1, l'impianto sarà automaticamente oggetto di ispezione da parte dell'Autorità competente, con addebito dei costi nella misura indicata al comma 4.
3. L'ispezione con addebito dei costi avviene anche:
 - a) qualora non pervenga al CAITEL alcun rapporto di controllo di efficienza energetica secondo le scadenze di cui all'allegato H;
 - b) nel caso di richiesta di un condomino che utilizza l'impianto.
4. L'importo forfettario del rimborso spese delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo è indicato nell'Allegato N. Tale importo può essere aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.
5. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile dell'impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
6. L'onere di spesa per l'ispezione su impianti condominiali effettuata a seguito di richiesta del singolo condomino che utilizza l'impianto, è posto a carico di colui che ha richiesto il controllo, nel caso in cui l'ispezione non riscontri alcuna anomalia; è invece a carico del responsabile dell'impianto se l'ispezione dovesse rilevare situazioni di criticità, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni.

Articolo 23

(Adeguamento delle anomalie riscontrate a seguito di ispezione)

1. Nel caso in cui, durante l'ispezione sugli impianti termici venga rilevato un rendimento di combustione inferiore ai limiti indicati nell'Allegato M, il responsabile dell'impianto, entro 30 giorni dalla data di ispezione, dovrà adottare opportune azioni manutentive volte a ricondurre tale parametro entro i valori di legge.
2. A seguito delle effettuazione delle azioni di cui al comma 1 il manutentore dovrà redigere ed inviare al CAITEL, entro il termine di 30 giorni dall'adeguamento, il nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica da cui risulti che il rendimento di combustione è rientrato nei limiti di legge.
3. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 2, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all'articolo 22.
4. Qualora dall'ispezione risulti la mancata effettuazione degli interventi manutentivi prescritti, l'Autorità competente applica al responsabile dell'impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni. Qualora dall'ispezione risulti l'adeguamento dell'impianto e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica sia imputabile al manutentore, l'Autorità competente applica a quest'ultimo la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
5. Qualora sia impossibile ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti di legge mediante interventi manutentivi, il generatore dovrà essere sostituito entro 180 giorni dalla data dell'ispezione. Entro la stessa data, l'installatore/manutentore dell'impianto dovrà:
 - a) aggiornare i dati identificativi dei generatori;
 - b) inviare al CAITEL un nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica.
6. Nel caso di mancata trasmissione del rapporto entro il termine perentorio di cui al comma 5, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito di cui all'articolo 22. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, qualora dall'ispezione risulti la mancata sostituzione del generatore, l'Autorità competente applica al responsabile di impianto la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
7. Qualora dall'ispezione risulti che il generatore sia stato sostituito nei termini previsti, e che la mancata trasmissione del nuovo rapporto di controllo di efficienza energetica sia imputabile al manutentore/installatore, l'Autorità competente applica a quest'ultimo la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
8. Qualora, durante l'ispezione, si rilevino difformità tali da rendere l'impianto non idoneo all'utilizzo, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto deve eseguire gli interventi entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 sulla base di adeguate motivazioni tecniche e/o procedurali e/o autorizzative. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'Autorità competente, entro 30 giorni dalla data dell'intervento, la dichiarazione di cui all'Allegato F e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i documenti non vengano inviati nel termine stabilito, l'Autorità competente esegue una nuova ispezione con addebito ai sensi dell'articolo 22 comma 4, volta ad accertare l'effettuazione degli interventi prescritti.
9. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, qualora dall'ispezione risulti che gli interventi non siano stati eseguiti, l'autorità competente applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni.
10. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa l'Autorità competente e il Comune interessato, ove questi non coincidano. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete, sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del d.lgs. 164/2000 e successive modificazioni. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma, il conseguente

rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e successive modificazioni e integrazioni, e l'inoltro di copia della stessa al Comune e all' Autorità competente, ove non coincidenti.

11. Qualora, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti mai mantenuti e per i quali non sia stato mai inviato un rapporto di controllo di efficienza energetica, l'ispettore prescrive la regolarizzazione. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005 e successive modificazioni, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni, richiedendo al manutentore/installatore l'aggiornamento della scheda identificativa dell'impianto. Il manutentore/installatore, inoltre, dovrà inviare il rapporto di controllo di efficienza energetica.

Articolo 24

(Relazione biennale sulle ispezioni degli impianti termici)

1. Al fine di ottemperare a quanto previsto dall'articolo 9, comma 10, del D.P.R. 74/2013, le Autorità competenti trasmettono ogni due anni alla Regione una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell'ultimo biennio.

TITOLO VI

CRITERI PER L'INTERCONNESSIONE TRA SIAPEL E CAITEL

Articolo 25

(Finalità dell'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)

1. L'interconnessione informatica tra il SIAPEL e il CAITEL è finalizzata a consentire il collegamento degli APE agli impianti termici registrati nel CAITEL a servizio dell'edificio/unità immobiliare oggetto dell'APE.
2. Il collegamento consente il controllo sull'effettuazione degli adempimenti previsti in capo al responsabile degli impianti termici.

Articolo 26

(Criteri per l'interconnessione tra SIAPEL e CAITEL)

1. L'interconnessione tra il SIAPEL e il CAITEL avviene tramite il codice catasto degli impianti termici rilasciato dal sistema CAITEL e riportato sull'APE dal certificatore.
2. I dati tecnici degli impianti termici e i dati identificativi dell'edificio/unità immobiliare registrati sul CAITEL devono essere confrontabili con i dati trasmessi dal soggetto certificatore a SIAPEL.
3. Il dirigente della struttura competente per materia può aggiornare, con proprio provvedimento, i criteri di interconnessione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27

(Modifiche agli allegati)

1. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, modificare i contenuti degli allegati al presente regolamento.

Articolo 28

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, i sorteggi di cui all'articolo 7, comma 4, sono effettuati, rispettivamente, nel mese di febbraio e in quello di aprile.

Articolo 29

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il regolamento regionale 13 novembre 2012 n. 6 (Regolamento di attuazione dell'articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 30 luglio 2012, n. 23 recante: "Norme in materia di energia) e successive modificazioni, è abrogato e cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2014, n. 1673 (Approvazione delle disposizioni e criteri per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici).

Articolo 30

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Il presente regolamento regionale è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dato a Genova, addì 21 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Giovanni Toti

ALLEGATO A

Modalità di calcolo del punteggio di non conformità

A.1. Parametri/Indicatori (P/I) oggetto delle verifiche di conformità

Al fine della redazione della graduatoria di cui all'articolo 8, sono individuati una serie di Parametri/Indicatori (P/I). La selezione di tali P/I è stata effettuata tenendo in considerazione i parametri che maggiormente influiscono sul calcolo della prestazione energetica e gli indicatori che, comparando sull'APE, identificano la qualità energetica dell'edificio/unità immobiliare (u.i.).

I P/I si distinguono in:

1. P/I selezionati tra quelli oggetto delle analisi statistiche svolte dalla Regione Liguria sugli APE trasmessi nel periodo di riferimento 01/01/2010-31/12/2014, i cui risultati sono riportati nel documento *"Analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo di riferimento 2010-2014 al fine della caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure"*, pubblicato sul sito web di IRE S.p.A. Tale documento sarà oggetto di aggiornamento ed integrazione sulla base delle analisi che saranno svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria successivamente all'anno 2014. I P/I di cui al presente punto sono riportati nella Tabella A.1.1 ed i corrispondenti valori medi pesati statistici sono riportati nella Tabella A.1.2 per gli edifici/u.i. residenziali e nella Tabella A.1.3 per quelli non residenziali;
2. P/I definiti sulla base della normativa tecnica vigente, dei principi della termofisica dell'edificio e dell'esperienza acquisita nelle procedure di verifica degli APE. I P/I di cui al presente punto sono riportati nella Tabella A.1.4.

Tabella A.1.1 – P/I derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE

P/I	Descrizione	U.M.
$EP_{gl,nren}/EP_{gl,stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica non rinnovabile dell'edificio/u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico ⁽¹⁾	-
$EP_{H,nd}/EP_{H,nd,stat}$	Rapporto tra indice di prestazione energetica per il riscaldamento dell'edificio/u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico ⁽²⁾	-
$EP_{W,nren}/EP_{W,stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica per la produzione di ACS dell'edificio/u.i. immobiliare e il corrispondente valore medio pesato statistico	-
$(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})/\Omega_{stat}$	Rapporto tra $(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})$ dell'edificio/u.i. e il valore medio pesato statistico di Ω	-
$U_c/U_{c,stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro verticale opaco e il corrispondente valore medio pesato statistico	-
$U_w/U_{w,stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro trasparente e il corrispondente valore medio statistico	-

⁽¹⁾ In caso di edifici/u.i. a destinazione d'uso non residenziale, per consentire l'omogeneità dimensionale tra il valore di $EP_{gl,nren}$ [kWh/(m² anno)] ed il corrispondente valore medio pesato statistico è stata considerata un'altezza media di 3 m.

⁽²⁾ In caso di edifici/u.i. a destinazione d'uso non residenziale, per consentire l'omogeneità dimensionale tra il valore di $EP_{H,nd}$ [kWh/(m² anno)] ed il corrispondente valore medio pesato statistico è stata considerata un'altezza media di 3 m.

Tabella A.1.2 - Valori di riferimento medi pesati statistici per gli edifici/u.i. residenziali

Anno di costruzione		EP_{gl_stat} [kWh/(m ² anno)]	EP_{H,nd_stat} [kWh/(m ² anno)]	EP_{W_stat} [kWh/(m ² anno)]	Ω_{stat} [-]	U_{c_stat} [W/(m ² K)]	U_{w_stat} [W/(m ² K)]
da	a						
0	1975	185,98	146,80	38,48	1,56	1,48	3,97
1976	1990	176,64	141,20	34,82	1,54	1,32	3,77
1991	2005	126,35	99,00	27,18	1,46	0,95	2,90
2006	2007	94,03	66,66	27,27	1,39	0,70	2,50
2008	2010	74,18	50,40	23,70	1,32	0,59	2,27
2011		55,70	35,09	20,52	1,22	0,47	1,98

Tabella A.1.3 - Valori di riferimento medi pesati statistici per gli edifici/u.i. non residenziali

Anno di costruzione		$EP_{gl_stat}^{(3)}$ [kWh/(m ³ anno)]	$EP_{H,nd_stat}^{(3)}$ [kWh/(m ³ anno)]	Ω_{stat} [-]	U_{c_stat} [W/(m ² K)]	U_{w_stat} [W/(m ² K)]
da	a					
0	1975	88,02	83,61	0,72	1,47	3,98
1976	1990	73,00	68,97	0,89	1,32	3,71
1991	2005	53,51	49,91	1,02	0,97	2,92
2006	2007	63,95	56,14	0,89	0,66	2,45
2008	2010	33,31	30,77	0,74	0,57	2,25
2011		37,41	34,05	0,66	0,47	1,97

⁽³⁾ I valori medi pesati statistici per gli edifici non residenziali, determinati mediante l'analisi statistica effettuata sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo compreso tra il 01/01/2010 e il 31/12/2014, sono espressi nell'unità di misura [kWh/(m³ anno)] come previsto dalla normativa vigente nel periodo di riferimento.

Tabella A.1.4 - P/I non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE

P/I	Descrizione	U.M.
V_{netto}/V_{lordo}	Rapporto tra volume netto e volume lordo dell'edificio/u.i.	-
V_{netto}/A_f	Rapporto tra volume netto e superficie utile dell'edificio/u.i.	m
Dati catastali	Dati catastali dell'edificio/u.i.	--
Destinazione d'uso	Destinazione d'uso dell'edificio/u.i.	--
Classe	Classe energetica dell'edificio/u.i.	--
$EP_{gl,nren_raggiungibile}/EP_{gl,nren}$	Rapporto tra $EP_{gl,nren}$ raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati e quello attuale	-
Classe raggiungibile	Classe raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati	--
$\psi \cdot l$	Prodotto tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza del corrispondente ponte termico	W/K

P/I	Descrizione	U.M.
n	Numero ricambi aria	1/h
Anni	Tempo di ritorno dell'investimento degli interventi raccomandati	anno
A_{solw}/A_f	Rapporto tra l'area solare equivalente estiva e la superficie netta dell'edificio/u.i.	-
Q_{el_ill}	Energia elettrica per illuminazione	kWh/ anno
Q_{el_tpc}	Energia elettrica per trasporto persone e cose	kWh/ anno

A.2. Attribuzione del punteggio di non conformità

Ad ogni APE è assegnato un Punteggio di Non Conformità (PNC) ottenuto come somma di singoli pesi (p) associati ai valori dei P/I di cui alle Tabelle A.1.1 e A.1.4.

Il PNC è calcolato mediante la relazione (A.2.1), ovvero come somma dei pesi attribuiti in seguito all'analisi dei singoli P/I:

$$PNC = \sum_{i=1}^r p_i + \sum_{j=1}^s p_j \quad (A.2.1)$$

ove:

- PNC: punteggio di non conformità associato a ciascun APE oggetto di verifica;
- p_i : peso associato ai P/I derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
- p_j : peso associato ai P/I non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
- r : numero dei P/I derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE;
- s : numero dei P/I non derivanti dalle analisi statistiche svolte sugli APE.

I P/I derivanti dalle analisi statistiche sono definiti come rapporto tra il valore della grandezza considerata ed il corrispondente valore medio pesato statistico. Per ciascuno di tali P/I, nella Tabella A.3.1 sono riportati i criteri per l'attribuzione del punteggio di non conformità, che comprendono:

1. l'intervallo di ammissibilità, all'interno del quale il valore di P/I è assunto a peso nullo. Tale intervallo è definito sulla base della distribuzione attorno al valore medio pesato statistico dei risultati ottenuti dalle analisi di cui al già citato documento *"Analisi statistiche svolte sugli APE trasmessi alla Regione Liguria nel periodo di riferimento 2010-2014 al fine della caratterizzazione energetica del parco edilizio ligure"*;
2. l'andamento del peso p_i , crescente linearmente all'aumentare dello scostamento del valore del P/I dagli estremi del corrispondente intervallo di ammissibilità, fino al raggiungimento di un valore massimo oltre il quale p_i assume valore costante (Figura A.3.1).

Per i P/I non derivanti dalle analisi statistiche, nella Tabella A.4.1 sono riportati i criteri per l'attribuzione del punteggio di non conformità, che comprendono:

1. l'intervallo di ammissibilità, all'interno del quale il valore del P/I è assunto a peso nullo. Tale intervallo è definito sulla base della normativa tecnica vigente, dei principi della termofisica dell'edificio e dell'esperienza acquisita nelle procedure di verifica degli APE;
2. l'andamento del peso p_j che può crescere linearmente all'aumentare dello scostamento del valore del P/I dagli estremi del corrispondente intervallo di ammissibilità, fino a un valore massimo oltre il quale p_j

è costante, oppure può assumere andamento costante, indipendentemente dallo scostamento (Figura A.4.1).

Il calcolo del punteggio di non conformità è effettuato per ogni APE oggetto di verifica.

A.3. Andamento del peso p in funzione del valore del Parametro/Indicatore P/I : variazione lineare fino a un valore massimo oltre il quale assume un valore costante

Il peso p varia secondo l'equazione (A.3.1), rappresentata in Figura A.3.1. I valori di $x_1, x_2, x_3, x_4, p_1^-, p_1^+, p_2^-, p_3^+, p_4^-, p_4^+$ corrispondenti a ciascun P/I sono riportati nella Tabella A.3.1.

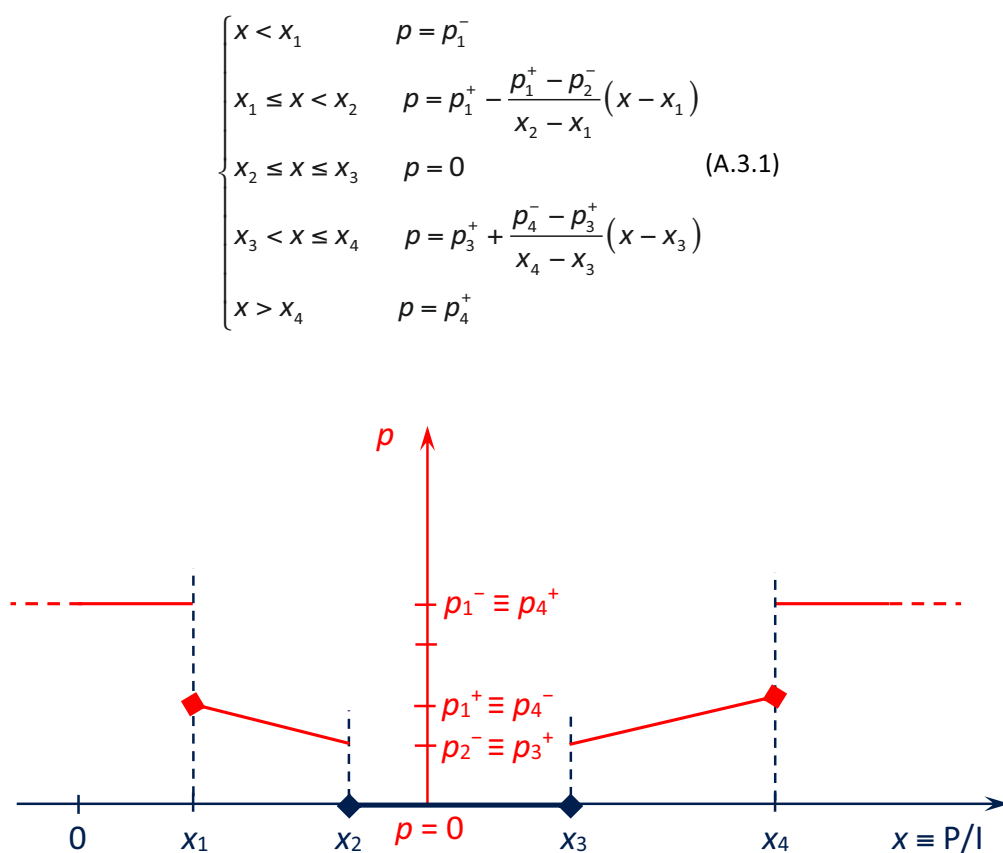


Fig. A.3.1 – Rappresentazione grafica dell'equazione (A.3.1)

Tabella A.3.1 – Criteri per l'attribuzione del PNC - Utilizzo dell'equazione (A.3.1)

P/I	Descrizione	U.M.	R	N R	Estremi intervallo di ammissibilità dove $p = 0$		Estremo inferiore e superiore degli intervalli di ammissibilità dove p varia linearmente		Peso p			Ulteriori criteri di valutazione e relativi valori di riferimento
					x_2	x_3	x_1	x_4	$p_2^- \equiv p_3^+$	$p_1^+ \equiv p_4^-$	$p_1^- \equiv p_4^+$	
EP _{gl,nren} / EP _{gl_stat}	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica non rinnovabile dell'edificio /u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	5	8	La verifica si applica in caso di riscaldamento e produzione ACS.
	Rapporto tra indice di prestazione energetica per il riscaldamento dell'edificio /u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.8	0.5	2.5	1	5	8	La verifica si applica in caso di riscaldamento, produzione ACS e raffrescamento.
EP _{H,nd} / EP _{H,nd_stat}	Rapporto tra indice di prestazione energetica per il riscaldamento dell'edificio /u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	5	8	--

$EP_{W,nren}/EP_{W,stat}$	Rapporto tra l'indice di prestazione energetica per la produzione di ACS dell'edificio/u.i. e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	--	0.7	1.3	0.5	2	1	5	8	--
$(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})/\Omega_{stat}$	Rapporto tra $(EP_{H,nren}/EP_{H,nd})$ dell'edificio /u.i. e il valore medio pesato statistico di Ω	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	5	7	Per la definizione di Ω si rimanda al R.R. N.1 del 22/01/2009 e ss.mm.ii.
$U_c/U_{c,stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro verticale opaco e il corrispondente valore medio pesato statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	3	8	--
$U_w/U_{w,stat}$	Rapporto tra la trasmittanza media dell'involucro trasparente e il corrispondente valore medio statistico	-	✓	✓	0.7	1.3	0.5	2	1	3	8	--
V_{netto}/V_{lordo}	Rapporto tra volume netto e volume	-	✓	✓	0.6	0.9	0.5	1	1	5	8	--

	lordo dell'edificio/ u.i.											
V_{netto}/A_f	Rapporto tra volume netto e superficie utile dell'edificio/u.i.	m	✓	✓	2.2	5	1.2	6	1	5	8	--

A.4. Andamento del peso p in funzione del valore del Parametro/Indicatore P/I : andamento costante

Il peso p varia secondo l'equazione (A.4.1), rappresentata in Figura A.4.1. I valori di x_2 , x_3 , p_2^- , p_3^+ corrispondenti a ciascun P/I sono riportati nella Tabella A.4.1.

$$\begin{cases} x < x_2 & p = p_2^- \\ x_2 \leq x \leq x_3 & p = 0 \\ x > x_3 & p = p_3^+ \end{cases} \quad (\text{A.4.1})$$

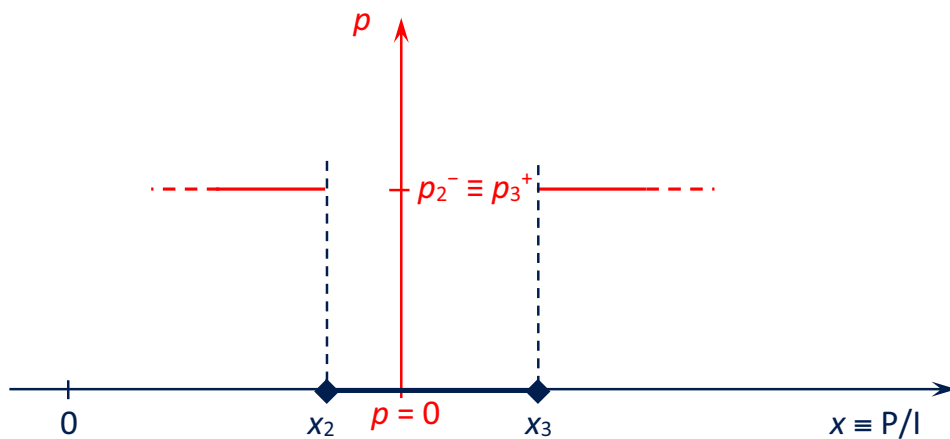


Fig. A.4.1 – Rappresentazione grafica dell'equazione (A.4.1)

Tabella A.4.1 – Criteri per l'attribuzione del PNC - Utilizzo dell'equazione (A.4.1)

P/I	Descrizione	U.M.	R	N R	Estremi intervall o di ammissi bilità dove $p = 0$		Peso p	Ulteriori criteri di valutazione e relativi valori di riferimento
					x_2	x_3		
Dati catastali	Dati catastali dell'edificio/u.i. (4)	--	✓	✓	--	--	5	Verifica dell'esistenza di un edificio/u.i. identificabile con i dati catastali presenti sull'APE.
Destinazione d'uso	Destinazione d'uso dell'edificio/u.i. (4)	--	✓	✓	--	--	5	Verifica della congruità della destinazione d'uso tramite i dati catastali.
Classe	Classe energetica dell'edificio/u.i. (4)	--	✓	✓	--	--	3	La verifica si applica ad ogni edificio/u.i. avente anno di costruzione riportato sull'APE successivo al 2016. Il peso è attribuito se non è rispettata la classe limite di riferimento secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente.
$EP_{gl,nren_raggiungibile}/EP_{gl,nren}$	Rapporto tra $EP_{gl,nren}$ raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati e quello attuale (4)	-	✓	✓	--	--	7	Il peso è attribuito se l' $EP_{gl,nren_raggiungibile}$ è superiore o uguale all' $EP_{gl,nren}$ dell'edificio/u.i.
Classe raggiungibile	Classe raggiungibile se si realizzano gli interventi adottati (4)	--	✓	✓	--	--	3	Il peso è attribuito se la classe raggiungibile è migliorativa rispetto a quella attuale di almeno tre livelli.

(4) La verifica di questo P/I non richiede la definizione di alcun intervallo.

$\Psi \cdot l$	Prodotto tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza del corrispondente ponte termico ⁽⁴⁾	W/K	✓	✓	--	--	6	Il peso è attribuito se il parametro $\Psi \cdot l$ ha valore nullo o in assenza di ponti termici.
			✓	✓	--	--	3	Il peso è attribuito se è stato considerato un solo ponte termico.
n	numero ricambi aria	1/h	✓	--	0.25	0.35	3	La verifica si applica in caso di ventilazione naturale.
An ni	Tempo di ritorno dell'investimento degli interventi raccomandati	anno	✓	✓	--	--	4	Il peso è attribuito se non sono stati indicati interventi migliorativi o se: - per le classi energetiche comprese tra la D e la G, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 30 anni; - per le classi energetiche comprese tra la C e la B, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 50 anni.
A_{sol} w/A_f	Rapporto tra l'area solare equivalente estiva e la superficie netta dell'edificio/u.i.	-	✓	✓	0.005	0.8	4	--
Q_{el} _ill	Energia elettrica per illuminazione ⁽⁴⁾	kWh / anno	--	✓	--	--	8	Il peso è attribuito nel caso non sia stata considerata l'illuminazione.
Q_{el} _tpc	Energia elettrica per trasporto persone e cose ⁽⁴⁾	kWh / anno	--	✓	--	--	2	Il peso è attribuito nel caso non compaia il trasporto di persone e cose.

A.5. Valore soglia del punteggio di non conformità

Al fine di valutare la conformità degli APE oggetto di verifica è stato definito un punteggio soglia di non conformità (PNC_{soglia}).

Il valore soglia è stato individuato attraverso una sperimentazione svolta da IRE S.p.A. su un campione di APE ritenuto significativo. Per ciascuno degli APE oggetto della sperimentazione, è stato calcolato il PNC secondo la relazione (A.2.1) e sono stati analizzati la tipologia ed il numero dei P/I che, caso per caso, sono risultati non conformi e quindi hanno contribuito all'ottenimento del punteggio stesso, in funzione del peso a loro assegnato.

Tale sperimentazione ha consentito di individuare un valore di PNC_{soglia} oltre il quale si è riscontrato che la qualità complessiva dell'APE si discosta in modo significativo da quella corrispondente ad un APE caratterizzato da un valore nullo di PNC. Il valore di PNC_{soglia} è pari a 18.

A.6 Nomenclatura

ACS: acqua calda sanitaria

A_f [m²]: superficie utile riscaldata

APE: attestato di prestazione energetica

A_{solw} [m²]: area solare equivalente estiva

$EP_{H,nd}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione termica utile per riscaldamento

EP_{H,nd_stat} [kWh/(m² anno)] o [kWh/(m³ anno)]: indice di prestazione termica utile statistico per riscaldamento

$EP_{gl,nren}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione energetica primaria non rinnovabile

$EP_{gl,nren_raggiungibile}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione energetica primaria non rinnovabile raggiungibile a seguito della realizzazione degli interventi migliorativi

$EP_{gl,stat}$ [kWh/(m² anno)] o [kWh/(m³ anno)]: indice di prestazione energetica globale statistico $EP_{w,nren}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria non rinnovabile

$EP_{w,stat}$ [kWh/(m² anno)]: indice di prestazione energetica statistico per la produzione dell'acqua calda sanitaria l [m]: lunghezza del ponte termico

n [1/h]: numero di ricambi di aria

NR: non residenziale

P/I: parametro/indicatore

PNC: punteggio di non conformità

PNC_{soglia} : valore soglia del punteggio di non conformità

Q_{el_ill} [kWh/anno]: fabbisogno di energia elettrica per l'illuminazione artificiale

Q_{el_tpc} [kWh/anno]: fabbisogno di energia elettrica per ascensori e scale mobili

R: residenziale

U.M.: unità di misura

u.i.: unità immobiliare

U_c [W/(m² K)]: trasmittanza media pesata delle superfici opache disperdenti verticali

U_{c_stat} [W/(m² K)]: trasmittanza media pesata statistica delle superfici opache disperdenti verticali

U_w [W/(m² K)]: trasmittanza media pesata delle superfici trasparenti disperdenti

U_{w_stat} [W/(m² K)]: trasmittanza media pesata statistica delle superfici trasparenti disperdenti

V_{lordo} [m³]: volume lordo riscaldato dell'edificio/unità immobiliare

V_{netto} [m³]: volume netto riscaldato dell'edificio/unità immobiliare

Ω_{stat} [-]: indice di prestazione energetica statistico dell'impianto per la climatizzazione invernale

Ψ [W/(m K)]: trasmittanza lineare del ponte termico

ALLEGATO B**Criteri di valutazione delle grandezze dell'APE oggetto di verifica****B.1. Definizione dell'esito della verifica con sopralluogo**

Per definire l'esito della verifica con sopralluogo ad ogni APE è assegnato un punteggio di penalità (PP), calcolato attraverso l'analisi delle grandezze rilevate durante il sopralluogo e ottenuto come somma dei singoli pesi di penalità (P) secondo la seguente relazione:

$$PP = \sum_{i=1}^m e_i P_i \quad (B.1.1)$$

ove:

- PP: punteggio di penalità associato a ciascun APE oggetto di verifica;
- e_i : esito del controllo sull'i-esima grandezza; e_i assume valore 0 nel caso di verifica positiva e valore 1 nel caso di verifica negativa;
- P_i : peso di penalità riferito all'i-esima grandezza;
- m: numero delle grandezze oggetto di verifica con sopralluogo.

Per la valutazione dell'esito della verifica è definito un valore limite del punteggio di penalità (PP_{limite}), riportato nel paragrafo B.4.

B.2. Grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Nella tabella B.2.1 sono riportate tutte le grandezze oggetto di verifica suddivise in grandezze relative all'involucro, grandezze relative ai diversi servizi energetici ed ulteriori grandezze che riguardano i ponti termici, gli interventi migliorativi, il codice catasto regionale impianti termici e la corrispondenza tra i file con estensione xml e pdf che compongono l'APE. Nella stessa tabella è specificato altresì quali grandezze vengono valutate in funzione della destinazione d'uso; in particolare nella colonna "R" è indicato se la grandezza viene verificata per edifici/unità immobiliari (u.i.) ad uso residenziale, mentre nella colonna "NR" è indicato se la grandezza viene verificata per edifici/u.i. ad uso non residenziale.

Tabella B.2.1 – Grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Grandezza	U.M.	R	NR
INVOLUCRO			
Superficie utile riscaldata	m ²	✓	✓
Volume lordo riscaldato	m ³	✓	✓
Superficie lorda disperdente	m ²	✓	✓
Superficie disperdente trasparente (1)	m ²	✓	✓
Volume netto riscaldato	m ³	✓	✓
Superficie utile raffrescata	m ²	✓	✓
Volume lordo raffrescato	m ³	✓	✓
Trasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti (2)	W/(m ² K)	✓	✓
Trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti (2)	W/(m ² K)	✓	✓
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE			
Servizio energetico "climatizzazione invernale"	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: tipo di generazione	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: tipo di combustibile	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	kW	✓	✓

Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore utilizzato per il calcolo) (3)	kW	✓	✓
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: ubicazione del generatore di calore	-	✓	✓
Energia elettrica ausiliari impianti riscaldamento	kWh	✓	✓
Sottosistema di emissione: tipo terminali	-	✓	✓
Sottosistema di regolazione: tipo regolazione	-	✓	✓
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA			
Sottosistema di accumulo ACS: ubicazione	-	✓	✓
Sottosistema di accumulo ACS: volume dell'accumulo	dm ³	✓	✓
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA			
Servizio energetico "climatizzazione estiva"	-	✓	✓
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	kW	✓	✓
Sottosistema di generazione: tipo di chiller o pompa di calore	-	✓	✓
VENTILAZIONE MECCANICA			
Servizio energetico "ventilazione meccanica"	-	✓	✓
ILLUMINAZIONE			
Servizio energetico "illuminazione"	-	-	✓
TRASPORTO			
Servizio energetico "trasporto"	-	-	✓
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO			
Impianto "solare termico"	-	✓	✓
Area di apertura o netta del collettore installata (valore riportato nell'APE)	m ²	✓	✓
Area di apertura o netta del collettore (valore utilizzato per il calcolo) (3)	m ²	✓	✓
Volume di accumulo	dm ³	✓	✓
Tipo collettore	-	✓	✓
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO			
Impianto "solare fotovoltaico"	-	✓	✓
Area del modulo (valore utilizzato per il calcolo) (3)	m ²	✓	✓
Tecnologia di costruzione delle celle	-	✓	✓
Potenza nominale di picco (valore riportato nell'APE)	kW	✓	✓
ULTERIORI GRANDEZZE			
Ponti termici	W/(mK)	✓	✓
Interventi migliorativi	-	✓	✓
Codice catasto regionale impianti termici	-	✓	✓
Corrispondenza file .pdf e file .xml	-	✓	✓
Note: (1) Il valore oggetto di verifica è rappresentato dalla somma delle singole superfici dei componenti trasparenti disperdenti. (2) Il valore oggetto di verifica è rappresentato dalla media pesata sulla superficie dei singoli componenti disperdenti. (3) Il valore utilizzato per il calcolo è riferito alla singola unità immobiliare.			

B.3. Criteri per la valutazione delle grandezze oggetto di verifica con sopralluogo

Per ogni grandezza oggetto di controllo viene effettuata una valutazione che può comportare un esito positivo o negativo della stessa.

Le modalità di definizione dell'esito dipendono dalla tipologia di grandezza oggetto di verifica.

B.3.1. Criteri per la valutazione delle grandezze definite da un valore numerico

Per le grandezze definite da un valore numerico sono state previste due differenti tolleranze: una applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche e l'altra applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

Il criterio utilizzato, comune a tutte le grandezze, prevede che siano verificate le condizioni di cui alle relazioni (B.3.1). In particolare l'esito della valutazione si ritiene positivo qualora il valore dichiarato dal soggetto certificatore ed il valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche soddisfino le due condizioni riportate nella relazione (B.3.1) mentre in caso contrario l'esito è ritenuto negativo.

$$\left\{ \begin{array}{l} X_{\text{riscontrata}} (1+t_{\text{SIV}}) \geq X_{\text{dichiarata}} (1-t_{\text{SC}}) \\ X_{\text{riscontrata}} (1-t_{\text{SIV}}) \leq X_{\text{dichiarata}} (1+t_{\text{SC}}) \end{array} \right. \quad (\text{B.3.1})$$

ove:

- $X_{\text{riscontrata}}$ è il valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche;
- $X_{\text{dichiarata}}$ è il valore dichiarato dal soggetto certificatore;
- t_{SIV} è la tolleranza applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche;
- t_{SC} è la tolleranza applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

Nella tabella B.3.1 sono riportate le grandezze definite da un valore numerico con le relative tolleranze e peso di penalità.

Tabella B.3.1 – Grandezze definite da un valore numerico

Grandezza	Tolleranza soggetto incaricato delle verifiche t_{SIV}	Tolleranza soggetto certificatore t_{SC}	Peso di penalità P
INVOLUCRO			
Superficie utile riscaldata	3%	5%	4
Volume lordo riscaldata	3%	5%	4
Superficie lorda disperdente	4%	8%	2
Superficie disperdente trasparente	3%	5%	2
Volume netto riscaldata	3%	5%	2
Superficie utile raffrescata	3%	5%	2
Volume lordo raffrescato	3%	5%	2
Trasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti	4%	8%	2
Trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti	4%	8%	2
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE			
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	3%	5%	3

Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore utilizzato per il calcolo)	4%	8%	3
Energia elettrica ausiliari impianti riscaldamento	5%	10%	2
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA			
Sottosistema di accumulo ACS: volume dell'accumulo	5%	10%	2
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA			
Sottosistema di generazione: Potenza Nominale (valore riportato nell'APE)	4%	8%	3
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO			
Area di apertura o netta del collettore installata (valore riportato nell'APE)	3%	5%	3
Area di apertura o netta del collettore (valore utilizzato per il calcolo)	4%	8%	3
Volume di accumulo	5%	10%	2
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO			
Area del modulo (valore utilizzato per il calcolo)	4%	8%	3
Potenza nominale di picco (valore riportato nell'APE)	3%	5%	3

B.3.2. Criteri per la valutazione delle grandezze tabulate

Alcuni valori utilizzati nel calcolo sono predefiniti secondo la normativa vigente in funzione di specifiche soluzioni impiantistiche. In questi casi il criterio utilizzato, comune a tutte le grandezze, consiste nel controllo della corrispondenza tra il valore dichiarato dal soggetto certificatore e quello riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche.

Nella tabella B.3.2 sono riportate le grandezze tabulate con il relativo peso di penalità.

Tabella B.3.2 – Grandezze tabulate

Grandezza	Peso di penalità P
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	
Sottosistema di generazione: tipo di generazione	4
Sottosistema di generazione: tipo di combustibile	4
Generatori tradizionali - Sottosistema di generazione: ubicazione del generatore di calore	4
Sottosistema di emissione: tipo terminali	4
Sottosistema di regolazione: tipo regolazione	4
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA	
Sottosistema di accumulo ACS: ubicazione	4
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	
Sottosistema di generazione: tipo di chiller o pompa di calore	3
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO	
Tipo collettore	3
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO	
Tecnologia di costruzione delle celle	4

B.3.3. Criteri per la valutazione delle grandezze relative ai servizi energetici presenti

Il criterio adottato, comune ad ogni grandezza, prevede l'assegnazione della penalità se il servizio energetico presente nell'edificio/u.i. oggetto dell'APE non è stato implementato ai fini della redazione dello stesso oppure se nell'APE è stato implementato il servizio energetico non presente nell'edificio/u.i. oggetto dell'APE.

Nella tabella B.3.3 sono riportati i servizi energetici oggetto di verifica ed il corrispondente peso di penalità.

Tabella B.3.3 – Grandezze relative ai servizi energetici

Grandezza	Peso di penalità P
CLIMATIZZAZIONE INVERNALE	
Servizio energetico "climatizzazione invernale"	10
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA	
Servizio energetico "climatizzazione estiva"	6
VENTILAZIONE MECCANICA	
Servizio energetico "ventilazione meccanica"	4
ILLUMINAZIONE	
Servizio energetico "illuminazione"	4
TRASPORTO	
Servizio energetico "trasporto"	4
FONTE RINNOVABILE: SOLARE TERMICO	
Impianto "solare termico"	10
FONTE RINNOVABILE: SOLARE FOTOVOLTAICO	
Impianto "solare fotovoltaico"	10

B.3.4. Criteri per la valutazione delle ulteriori grandezze

Nella tabella B.3.4 sono riportate le ulteriori grandezze, i relativi criteri di valutazione ed il corrispondente peso di penalità.

Tabella B.3.4 – Grandezze tabulate soggette ad altri criteri

Grandezza	Criterio	Peso di penalità P
ULTERIORI GRANDEZZE		
Ponti termici	La penalità viene assegnata se non viene considerato alcun ponte termico o se la somma dei prodotti tra la trasmittanza termica lineare e la lunghezza del corrispondente ponte termico ha valore nullo.	3
Interventi migliorativi	La penalità viene assegnata se non sono stati indicati interventi migliorativi o se: - per le classi energetiche comprese tra la D e la G, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 30 anni; - per le classi energetiche comprese tra la C e la B, nessuno degli interventi proposti ha un tempo di ritorno inferiore a 50 anni.	3
Codice catasto regionale impianti termici	Non corretto inserimento del codice catasto regionale impianti termici ove richiesto	2
Corrispondenza file .pdf e file .xml	La penalità viene assegnata se non vi è corrispondenza tra il file .pdf ed il file .xml trasmessi dal Soggetto Certificatore	5

B.4. Valore limite del punteggio di penalità

Al fine di valutare l'esito della verifica con sopralluogo, è stato definito un valore limite (PP_{limite}) del punteggio di penalità. L'esperienza maturata attraverso lo svolgimento delle verifiche con sopralluogo ha consentito di definire il valore $PP_{limite} = 20$. Tale esperienza ha infatti evidenziato che gli APE caratterizzati da un valore di PP superiore a PP_{limite} non forniscono una corretta rappresentazione energetica dell'edificio/u.i. a cui si riferiscono.

B.5. Nomenclatura

ACS: acqua calda sanitaria

APE: attestato di prestazione energetica

NR: non residenziale

PP: punteggio di penalità associato a ciascun APE oggetto di verifica

R: residenziale

t_{SC} : tolleranza applicata al valore dichiarato dal soggetto certificatore.

t_{SIV} : tolleranza applicata al valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche

U.M.: unità di misura

$X_{riscontrata}$: valore riscontrato dal soggetto incaricato delle verifiche

$X_{dichiarata}$: valore dichiarato dal soggetto certificatore

ALLEGATO C**Modulo domanda****Accreditamento Catasto Regionale degli impianti termici**

Spett.le Regione Liguria
Servizio Energia
Via Fieschi 15
16123 Genova

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ (gg/mm/aa)
residente in _____
Via _____
Città _____ Prov _____ Cap _____
Telefono numero _____ fax numero _____
Pec _____

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000:

DICHIARA

1. **di essere il legale Rappresentante dell' Impresa di manutenzione /installazione:**

Ragione Sociale _____

2. **Che l'impresa è abilitata ai sensi del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n.37.**

CHIEDE

di essere abilitato ad operare sul Catasto regionale degli impianti termici della Liguria (CAITEL) e ad autorizzare l'accesso ai propri collaboratori.

Per ricevere le credenziali di accesso al catasto, strettamente riservate e personali, sono necessari l'indirizzo email al quale sarà inviata la Login ed il numero di cellulare al quale sarà inviata la Password segreta da cambiare al primo accesso:

e-mail: _____

Cellulare: _____

Luogo e data

Firma del legale rappresentante ⁽¹⁾

(per esteso e leggibile)

(1) Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è la Regione Liguria

ALLEGATO D
Comunicazione di nomina/revoca del Terzo Responsabile

**All' Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs
192/05**

(Comuni/ Province/ Città Metropolitana di Genova)

.....

Ufficio

.....

Via

.....

Città

.....

Il/La sottoscritto/a

.....

Legale rappresentante della dittaP. IVA

.....

Indirizzo

.....

Telefono Cellulare Fax

.....

E-mail

.....

Iscritta alla CCIAA di al numero abilitata ad operare per gli
impianti di cui alle lettere:

☐ a)

☐ c)

☐ e)

dell'articolo 1 del D.M. 37/08

In possesso del requisito di:

☐

certificazione del Sistema Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001

☐

altro:

COMUNICA

☐

di aver assunto l'incarico di Terzo Responsabile dalla data del

☐

di non essere più Terzo Responsabile dal per: ☐ scadenza incarico ☐ revoca

incarico ☐ dimissioni ☐ decadenza prevista al comma 4 dell'art.6 del D.P.R. 74/2013

Impianto destinato a: ☐ riscaldamento ambienti
raffrescamento estivo

☐ produzione di acqua calda sanitaria

☐

Codice Catasto impianti

.....

Sito in via Comune di

Provincia

Di proprietà di

Di potenza nominale al focolare complessiva pari a kW. Di potenza nominale utile complessiva pari a kW

Consapevole che la dichiarazione mendace e la falsità in atti costituiscono reati ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/00 e comportano l'applicazione della sanzione penale, ai fini dell'assunzione dell'incarico di Terzo Responsabile il sottoscritto dichiara:

☐ di non trovarsi nella situazione di incompatibilità prevista dal comma 7 dell'art.6 del DPR 74/2013.

Firma ⁽¹⁾ Luogo e data

(1) Allegare fotocopia del documento di identità ai sensi dell'art. 38. Comma 3 del DPR 28/12/2000 n.445

A cura del Delegante del Terzo Responsabile:

Nominativo del fornitore di energia:

.....

Nome e Cognome / Ragione sociale del Delegante

.....

Firma del Delegante Luogo e data

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.

ALLEGATO E
Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico

**All' Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs
 192/05**

(Comuni/ Province/ Città Metropolitana di Genova)

.....
Ufficio
Via
Città

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a
 Residente in Provincia.....
 Via n°

In qualità di:

- ☐ Occupante Cod. Fisc.
☐ Proprietario Cod. Fisc.
☐ Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

☐ Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico : (indicare il codice catasto)

.....
 Sito in via Comune di Provincia

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci
 dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

DICHIARA

- ☐ Che l'impianto di cui sopra
 oppure
☐ Che il Generatore² n°..... Costruttore Modello Matricola
 dell'impianto di cui sopra
☐ Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
 dell'impianto di cui sopra
☐ Che il Generatore n° Costruttore Modello Matricola
 dell'impianto di cui sopra

² Da intendersi anche, se del caso, come macchina componente del sottosistema di generazione.

è stato disattivato / sono stati disattivati in data con le seguenti modalità:

.....

Al termine delle operazioni la potenza termica utile nominale complessiva dell'impianto risulta essere di kW.

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.

ALLEGA:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità;

☐ Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

☐ Documento rilasciato dalla società fornitrice del combustibile che ha provveduto a piombare il contatore

Luogo e data

Firma

ALLEGATO F**Dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico**

**All' Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs
192/05**

(Comuni/ Province/ Città Metropolitana di Genova)

Ufficio

Via

Città

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

.....

Residente in Provincia

.....

Via n°

In qualità di:

☐ Occupante Cod. Fisc.

☐ Proprietario Cod. Fisc.

☐ Terzo Responsabile, legale rappresentante della Ditta P.IVA

.....

☐ Amministratore P.IVA

Dell'impianto termico Catasto impianti/codice

.....

Sito in via Comune di

Provincia

Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità

DICHIARA

Che l'impianto di cui sopra risultato affetto da anomalie riscontrate in seguito all'ispezione avvenuta in data
.....N°

è stato dal sottoscritto adeguato in data tramite intervento di manutenzione che ha
riguardato:

.....

.....

.....

.....

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.

Luogo e data Firma

ALLEGATI:

- Fotocopia del documento di identità, in corso di validità

☐ Dichiarazione di avvenuto intervento rilasciata dall'impresa che lo ha effettuato

Oppure

☐ Dichiarazione di conformità rilasciata dall'impresa che ha effettuato gli interventi ai sensi del D.P.R.

37/08

ALLEGATO G**Comunicazione cambio del nominativo del Responsabile dell'impianto termico**

(La dichiarazione deve essere effettuata dal nuovo Responsabile dell'impianto termico)

**All'Autorità competente per i controlli di cui all'articolo 9 del D.Lgs
192/05**

(Comuni/ Province/ Città Metropolitana di Genova)

Ufficio.....

Via

Città

(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a

.....

Residente in Provincia

.....

Via n°

.....

Telefono Cellulare Fax

.....

E-mail

.....

*Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (articolo 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la sua personale responsabilità*

DICHIARA

Di essere il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico:

Catasto impianti/codice

.....

Sito in via Comune di

Provincia

Di potenza termica utile nominale complessiva pari a kW

Dalla data del

In qualità di:

☐ Proprietario Cod. Fisc. P. IVA

☐ Occupante Cod. Fisc. P. IVA

☐ Amministratore Cod. Fisc. P. IVA

.....

Precedente Responsabile dell'impianto termico:

(nome e cognome o ragione sociale)

.....

Si informa, ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è l'Autorità Competente.

Nominativo del fornitore di energia

.....

Luogo data

Firma

Allegato: fotocopia di un documento valido di identità del dichiarante

ALLEGATO H**Cadenza dei controlli di efficienza energetica e trasmissione del rapporto**

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nominale [kW]	Cadenza controlli efficienza energetica trasmissione rapporto dei di e del	Tipo di rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 \leq P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 \leq P \leq 100$ ≤ 15 anni	4	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
		$10 \leq P \leq 100$ > 15 anni	2	
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$P > 100$	2	Rapporto tipo 1 Allegato II D.M. 10/2/2014
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 \leq P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
		$P \geq 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P \geq 12$	4	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P \geq 12$	2	Rapporto tipo 2 Allegato III D.M. 10/2/2014
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3 Allegato IV D.M. 10/2/2014
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M. 10/2/2014
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4 Allegato V D.M. 10/2/2014

ALLEGATO I**Contributi per fasce di potenza**

	Potenza impianto [kW]	Contributo per Autorità competente €	Contributo per Regione Liguria €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere Impianti alimentati da teleriscaldamento	$10 \leq P < 35$	23,00	1,00
	$35 \leq P < 100$	45,00	1,00
	$100 \leq P < 350$	79,00	1,00
	$P \geq 350$	119,00	1,00
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	79,00	1,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	119,00	1,00
	$P_{el} \geq 1000$	159,00	1,00

ALLEGATO L

RAPPORTO DI PROVA ISPEZIONE IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)			
Foglio n° 1 di			
1. DATI GENERALI			
a) Catasto impianti/codice			
b) Ispezione	Data:	Ora:	Numero:
c) Rapporto di controllo efficienza energetica		Inviato	☐ Si ☐ No
		Bollino presente	☐ Si ☐ No
		Data compilazione:	
d) Ispettore	Cognome e nome:		Estremità/qualifica:
e) Impianto	Data prima installazione:	Potenze termiche nominali totali:	al focolare (kW) Utile (kW)
f) Ubicazione	Comune:	Località:	
	Indirizzo:		
g) Responsabile	Occupante ☐	Proprietario ☐	Terzo Responsabile ☐ Amministratore di Condominio ☐
h) Occupante	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
i) Proprietario	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
j) T. Resp./Manutentore	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
k) Amministratore Cond.	Cognome e nome		
	Ragione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
E-mail			
☐ C.F. ☐ P.IVA			
E-mail			
☐ C.F. ☐ P.IVA			
l) Delegato	Cognome e nome:		Delega ☐ presente ☐ assente
2. DESTINAZIONE			
a) Categoria dell'edificio	☐ E.1 ☐ E.2 ☐ E.3 ☐ E.4 ☐ E.5 ☐ E.6 ☐ E.7 ☐ E.8		
b) Unità immobiliari servite	☐ Unica ☐ Più unità		
c) Uso dell'impianto	☐ Riscaldamento ambienti ☐ Produzione Acqua Calda Sanitaria		
d) Volume lordo riscaldato	 (m³)		
e) Combustibile	☐ Gas naturale ☐ GPL ☐ Gasolio ☐ Altro:		
f) Trattamento dell'acqua	in riscaldamento ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Cond. chimico in produzione di ACS ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Cond. chimico		
3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO			
a) Installazione interna: locale idoneo	☐ Si ☐ No ☐ Nc	b) Installazione esterna: generatori idonei	☐ Si ☐ No ☐ Nc
c) Sistema di ventilazione sufficiente	☐ Si ☐ No ☐ Na	d) Sistema evacuazione fumi idoneo (esame visivo)	☐ Si ☐ No ☐ Nc
e) Cartellonistica prevista presente	☐ Si ☐ No ☐ Na	f) Mezzi estinzione incendi presenti e revisionati	☐ Si ☐ No ☐ Na
g) Interruttore generale presente	☐ Si ☐ No ☐ Na	h) Rubinetto intercettazione esterno presente	☐ Si ☐ No ☐ Na
i) Assenza perdite comb. (esame visivo)	☐ Si ☐ No ☐ Nc	j) Sistema regolazione temp. ambiente funzionante	☐ Si ☐ No ☐ Nc
4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE			
a) Libretto di impianto presente	☐ Si ☐ No	b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti	☐ Si ☐ No
c) Dic. conformità/rispondenza presente	☐ Si ☐ No	d) Libretti uso e manut. generatori/impianto presenti	☐ Si ☐ No
e) C.P.I. presente ove richiesto	☐ Si ☐ No ☐ Na	f) Pratica INAIL presente (già ISPEL)	☐ Si ☐ No ☐ Na
5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO			
a) Check-list	☐ Adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti ☐ Isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati ☐ Introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua ☐ Sostituzione sistema regolazione on/off con uno programmabile		
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico	☐ Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti ☐ Si allega relazione di dettaglio ☐ Si rimanda a relazione di dettaglio successiva ☐ Valutazione non eseguita, motivo:		
c) Stima del dimensionamento dell'i generatori	☐ Dimensionamento corretto ☐ Dimensionamento non corretto ☐ Non controllabile ☐ Si rimanda a relazione di dettaglio successiva		

Foglio n° di Catasto impianti/codice: Data dell'ispezione: N°

6. GENERATORE			
a) Generatore	N° di	k) Dati nominali:	
b) Data installazione		Potenza termica al focolare:	 (kW)
c) Fluido termovettore	☐ Acqua ☐ Aria ☐ Altro:	Potenza termica utile:	 (kW)
d) Modalità di evacuazione fumi	☐ Naturale ☐ Forzata	Campo di lavoro bruciatore:	da: (kW) a: (kW)
e) Costruttore caldaia		l) Dati misurati:	
f) modello e matricola caldaia		Portata di combustibile:	 (m³/h) (kg/h)
g) Costruttore bruciatore		Potenza termica al focolare:	 (kW)
h) modello e matricola bruciatore			
i) Tipologia gruppo termico	☐ Singolo ☐ Modulare ☐ Tubo o nastro radiante ☐ Generatore ad aria calda		
j) Classificazione DPR 660/96	☐ Standard ☐ A bassa temperatura ☐ A gas a condensazione		

7. MANUTENZIONE	
a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza ☐ Semestrale ☐ Annuale ☐ Biennale ☐ Altra:
	Ultima manutenzione prevista effettuata ☐ Sì ☐ No In data:
b) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente ☐ Sì ☐ No Con Osservazioni ☐ Raccomandazioni ☐ Prescrizioni ☐

8. MISURA DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (UNI 10389 -1)			
a) Modulo termico	N° di	b) Indice di fumosità (solo per combustibili liquidi)	1° misura: 2° misura: 3° misura:
c) Strumento utilizzato	Marca:	Modello:	Matricola:
d) Valori Misurati (media delle tre misure)		e) Valori Calcolati	
Temperatura del fluido di mandata (°C)		Indice d'aria (n)	
Temperatura dell'aria comburente (°C)		CO nei fumi secchi e senz'aria (ppm)	
Temperatura dei fumi (°C)		Potenza termica persa al camino Qs(%)	
O ₂ (%) ☐ oppure CO ₂ (%) ☐		Recupero calore di condensazione ET (%)	
Co nei fumi secchi (ppm)		Rendimento di combustione η_{comb} (%)	

9. ESITO DELLA PROVA	
a) Monossido di carbonio nei fumi secchi e senz'aria (deve essere ≤ 1000 ppm)	☐ Regolare ☐ Irregolare
b) Indice di fumosità (deve essere: olio combustibile ≤ 6 ; gasolio ≤ 2)	☐ Regolare ☐ Irregolare
c) Rendimento di combustione (rendimento minimo richiesto η_{DPR74} %)	Valore rilevato + 2 = % ☐ Sufficiente ☐ Insufficiente
d) L'impianto rispetta la normativa (DPR 74/2013) ☐	e) L'impianto non rispetta la normativa per quanto riguarda i punti: ☐ 7.a ☐ 9.a ☐ 9.b ☐ 9.c

10. OSSERVAZIONI	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

11. PRESCRIZIONI	
.....	
.....	
.....	
.....	

12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO	
.....	
.....	
.....	
.....	

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

RAPPORTO DI PROVA ISPEZIONE IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE (ai sensi del D.Lgs. 192/05 e del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74)			
Foglio n° di			
1. DATI GENERALI			
a) Catasto impianti/codice			
b) Ispezione		Data:	Ora: Numero:
c) Rapporto di controllo efficienza energetica		Inviato ☐ Sì ☐ No	Bollino presente ☐ Sì ☐ No Data compilazione:
d) Ispettore		Cognome e nome: Estremità/qualifica:	
e) Impianto		Data prima installazione:	Potenza termica nominale totale massima: (kW)
f) Ubicazione		Comune: Località:	
g) Responsabile		Occupante ☐	Proprietario ☐ Terzo Responsabile ☐ Amministratore di Condominio ☐
h) Occupante	Cognome e nome		
	Regione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
i) Proprietario	Cognome e nome		
	Regione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
j) T. Resp. Manutenzione	Cognome e nome		
	Regione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
k) Amministratore Cond.	Cognome e nome		
	Regione sociale		
	Comune		
	Indirizzo		
	Telefono /Fax		
E-mail			
☐ C.F. ☐ P.IVA		☐ C.F. ☐ P.IVA	
l) Delegato		Cognome e nome: Delega ☐ presente ☐ assente	
2. DESTINAZIONE			
a) Categoria dell'edificio ☐ E.1 ☐ E.2 ☐ E.3 ☐ E.4 ☐ E.5 ☐ E.6 ☐ E.7 ☐ E.8			
b) Unità immobiliari servite ☐ Singola unità immobiliare ☐ Più unità immobiliari			
c) Uso dell'impianto ☐ Raffrescamento estivo ☐ Riscaldamento ambienti ☐ Produzione di acqua calda sanitaria			
d) Volumetria lorda servita In raffrescamento estivo (m³) In riscaldamento ambienti (m³)			
e) Trattamento dell'acqua ☐ Non richiesto ☐ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condizionamento chimico			
3. CONTROLLO DELL'IMPIANTO			
a) Locale di installazione idoneo		☐ Sì ☐ No ☐ Nc	
b) Linee elettriche idonee (esame visivo)		☐ Sì ☐ No ☐ Nc	
c) Aperture di ventilazione adeguate		☐ Sì ☐ No ☐ Nc	
d) Coibentazioni idonee (esame visivo)		☐ Sì ☐ No ☐ Nc	
4. STATO DELLA DOCUMENTAZIONE			
a) Libretto di impianto presente		☐ Sì ☐ No	
b) Libretto di impianto compilato in tutte le sue parti		☐ Sì ☐ No	
c) Dic. conformità/rispondenza presente		☐ Sì ☐ No	
d) Libretti di uso e manutenzione presenti		☐ Sì ☐ No	
5. INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO			
a) Check-list	☐ Sostituzione di macchine a regolazione on/off con altri di pari potenza a più gradini o a regolazione continua		
	☐ Sostituzione di sistemi di regolazione on/off con sistemi programmabili a più livelli di temperatura		
	☐ Isolamento della rete di distribuzione acqua calda/refrigerata nei locali non climatizzati		
	☐ Isolamento dei canali di distribuzione aria calda/fredda nei locali non climatizzati		
b) Interventi atti a migliorare il rendimento energetico		☐ Non sono stati individuati interventi economicamente convenienti ☐ Si allega relazione di dettaglio ☐ Si rimanda a relazione di dettaglio successiva ☐ Valutazione non eseguita, motivo:	
c) Stima del dimensionamento dei generatori		☐ Dimensionamento corretto ☐ Dimensionamento non corretto ☐ Non controllabile ☐ Si rimanda a relazione di dettaglio successiva	

Foglio n° _____ di _____ Catasto impianti/codice: _____ Data dell'ispezione: _____ N° _____

6. GRUPPO FRIGO/PDC			
a) Gruppo frigo / PDC	N° _____ di _____	b) Circuiti	N° _____
c) Data di installazione			k) Dati nominali in riscaldamento:
d) Costruttore			COP (o η) _____
e) Modello			Potenza termica nominale _____ (kW)
f) Matricola			Potenza assorbita nominale _____ (kW)
g) Fluido frigorigeno			l) Dati nominali in raffreddamento:
h) Macchina dotata di inverter	☐ Sì ☐ No		EER (o GUE) _____
i) Sorgente lato esterno	☐ Aria ☐ Acqua ☐ Altro		Potenza frigorifera nominale _____ (kW)
j) Fluido lato utenze	☐ Aria ☐ Acqua		Potenza assorbita nominale _____ (kW)
m) Tipo di macchina	☐ Ad assorbimento per recupero calore ☐ A ciclo di compressione con motore elettrico o endotermico ☐ Ad assorbimento a fiamma diretta con alimentazione a combustibile:		
n) Presenza apparecchiatura automatica rilevazione fughe refrigerante	Diretta (leak detector) ☐ Sì ☐ No ☐ Nc Indiretta (parametri termodinamici) ☐ Sì ☐ No ☐ Nc		
7. MANUTENZIONE E ANALISI			
a) Operazioni di controllo e manutenzione	Frequenza ☐ Semestrale ☐ Annuale ☐ Biennale ☐ Altra: _____ Ultima manutenzione prevista effettuata ☐ Sì ☐ No In data: _____		
b) Registro dell'apparecchiatura	☐ Regolarmente compilato ☐ Assente o non regolarmente compilato ☐ Non applicabile		
c) Rapporto controllo efficienza energetica	Presente ☐ Sì ☐ No Con ☐ Osservazioni ☐ Raccomandazioni ☐ Prescrizioni		
8. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA			
a) Numero circuito			b) Prove eseguite in modalità ☐ Raffrescamento ☐ Riscaldamento
c) Filtri puliti	☐ Sì ☐ No		d) Assenza perdite gas refrigerante ☐ Sì ☐ No ☐ Nc
e) Strumento utilizzato	Marca: _____ Modello/Matricola: _____ / _____		f) Potenza assorbita _____ (kW)
g) Strumentazione fissa per la misura delle temperature manometriche di condensazione ed evaporazione:	☐ Sì ☐ No		
Dati dell'operatore patentato ai sensi del D.P.R. 43/2012			
h) Cognome e nome:			i) Num. Iscr. Reg. imprese: _____
j) Valori rilevati			
Suriscaldamento (K)			Temp. sorgente ingresso lato esterno (°C)
Sottoraffreddamento (K)			Temp. sorgente uscita lato esterno (°C)
Temp. di condensazione (°C)			Temp. ingresso fluido utenze (°C)
Temp. di evaporazione (°C)			Temp. uscita fluido utenze (°C)
9. ESITO DELLA PROVA			
a) Verifica superata	☐ Sì ☐ No		
b) L'impianto rispetta la normativa (DPR 74/2013)	☐ ☐ 7.a ☐ 7.b ☐ 8.d ☐ 9.a		
10. OSSERVAZIONI			
_____ _____ _____			
11. PRESCRIZIONI			
_____ _____ _____			
12. DICHIARAZIONI DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO			
_____ _____ _____			

FIRMA DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO O SUO DELEGATO PER RICEVUTA

FIRMA DELL'ISPETTORE

ALLEGATO M**Rendimento di combustione**

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall' 8 ottobre 2005	$89 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall' 8 ottobre 2005	$87 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \text{ Log Pn}$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \text{ Log Pn}$
log Pn: logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW. Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.		

ALLEGATO N
Tariffe delle ispezioni con addebito

	Potenza impianto [kW]	Contributo in €
Impianti dotati di generatori di calore, pompe di calore, macchine frigorifere	$10 \leq P < 35$	150,00
	$35 \leq P < 100$	250,00
	$100 \leq P < 350$	350,00
	$P \geq 350$	400,00
Micro-cogenerazione e cogenerazione	$P_{el} < 50$	350,00
	$50 \leq P_{el} < 1000$	400,00
	$P_{el} \geq 1000$	600,00

CORTE COSTITUZIONALE**Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale**

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. n. 6 depositato il 23 gennaio 2018 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma Via dei Portoghesi 12

contro

la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica

per l'impugnazione

della legge regionale della Liguria 10 novembre 2017, n. 25, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 15 novembre 2017, recante «*Qualificazione e tutela dell'impresa balneare*», in relazione:

- all'art. 1, comma2;
- all'art. 3;
- all'art. 4, comma 1, lettera b) e comma2;
- all'art. 6.

* * *

La legge regionale della Liguria n. 25 del 2017 ha la finalità, enunciata nel suo art. 1, comma 1, della «*tutela e qualificazione dell'impresa balneare ligure in considerazione delle specifiche caratteristiche delle aree demaniali a uso turistico ricreativo della Liguria (...) e dell'importanza del ruolo delle attività balneari nella vita e nell'economia delle località costiere, nonché del vero e proprio modello tipico di insediamento balneare ligure, con le sue funzioni organizzative*».

Nel quadro di tali obiettivi, l'art. 1, comma 2, della legge regionale, stabilisce che «*(ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari liguri, così come definite all'articolo 2, in quanto connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione*».

Il successivo art. 3, rubricato «*Azioni di tutela*», prevede quanto segue:

«1. La Regione, nel riconoscere il ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale delle imprese balneari, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUD) di cui all'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri.

2. I comuni nella redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 11-bis della L.R. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni individuano le aree destinate alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2».

L'art. 4 della legge regionale, rubricato «Azioni di promozione», dispone:

«1. La Regione, in ambito turistico promozionale, attiva azioni ed iniziative tese a:

a) (...);

b) realizzare un marchio di qualità quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure in quanto attività radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale.

2. Con atto della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di rilascio del marchio di cui al comma 1».

Infine, l'art. 6 della legge regionale, intitolato «Valore aziendale dell'impresa balneare», prevede quanto segue:

«1. In qualsiasi caso è riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare ligure può a sua cura e spese dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo del 'azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall'avviamento».

Nella seduta del 12 gennaio 2018, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale in esame, in relazione ai suoi articoli 1, comma 2, 3¹ e 4, comma 1, lettera b) e comma 2, nonché al suo articolo 6.

Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti

Motivi

1) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettere e) e s) Cost. violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela della concorrenza» e della «tutela dei beni culturali». In relazione all'art. 117, comma primo Cost. violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi interseca una pluralità di settori materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale (si confronti, per tutte, la sentenza n. 40 del 2017).

Alle regioni sono attribuite, dall'art. 105, comma 2, lett. l) del D.Lgs n. 112 del 1998, competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo. Le relative funzioni sono esercitate, di regola, dai comuni, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 96 del 1999, rispetto ai quali le regioni mantengono poteri di indirizzo (cfr. art. 11, comma 6, della legge n. 217 del 2011 - legge comunitaria 2010- come modificato dall'art. 34-*quater*, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 179 del 2012).

La titolarità dei relativi beni demaniali permane in capo allo Stato, non avendo avuto ancora attuazione, attraverso gli specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti all'individuazione di singoli beni, l'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 42 del 2009, che ha prefigurato il trasferimento alle regioni di tali beni.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, «i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabiliti nell'osservanza dei "principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale" (sentenza n. 213 del 2011, da ultimo ribadita dalla citata sentenza n. 40 del 2017); ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibilità di intervento legislativo delle Regioni» (così la più recente pronuncia della Corte che si è occupata della materia, la sent. n. 157 del 2017, da cui si è tratta la ricostruzione normativa che precede).

Ciò premesso, si è visto che l'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata stabilisce che - in quanto connotanti il paesaggio costiero - le imprese balneari liguri, così come definite dall'art. 2 della legge re-

¹ Nella relazione allegata alla deliberazione del Consiglio dei ministri, la volontà di impugnazione è, *prima facie*, indirizzata solo al comma 1 dell'art. 3. La lettura della pertinente parte della relazione, tuttavia, consente di concludere che essa si rivolge all'intero art. 3, ivi compreso il comma 2, nella parte in cui demanda ai comuni liguri l'individuazione di aree destinate alle imprese balneari liguri.

gionale medesima, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione.

L'art. 2, comma 1, della legge regionale rinvia, per l'identificazione della nozione di "impresa balneare ligure", alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32, recante il testo unico delle leggi regionali in materia di strutture turistico ricettive e norme in materia di imprese turistiche (e, dunque, al Titolo VII di tale legge regionale e, in particolare, all'art. 29). Stabilisce, in particolare, tale comma che è impresa balneare ligure quella che "esercita" l'attività di conduzione dello stabilimento balneare, così come definito dal detto testo unico. Questo riferimento si presta a essere letto nel senso di circoscrivere il campo di applicazione soggettivo della definizione normativa alle imprese che già hanno esercitato e attualmente esercitano l'attività di conduzione dello stabilimento: non si vede, del resto, come potrebbe ritenersi "elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale" un'impresa che ancora non operi.

Il comma 2 del medesimo art. 2 stabilisce, poi, che è "impresa balneare ligure" esclusivamente quella che rientra nella definizione di micro o piccola impresa di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005.

Elemento qualificante dell'art. 1, comma 2, della legge regionale non è tanto avere stabilito che le imprese balneari liguri costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione, quanto, soprattutto, averlo fatto «*ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010*».

Questo articolo - che dà attuazione all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. «*Direttiva Servizio*» o «*Bolkestein*»), di cui costituisce pressoché testuale trasposizione - stabilisce quanto segue (sottolineature nostre):

«1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizza/ori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo».

Si dimostra, quindi, che obiettivo dell'art. 1, comma 2, della legge regionale è quello di preconstituire un titolo preferenziale alle (esistenti) imprese balneari liguri, nelle future procedure di selezione dei concessionari del demanio marittimo per finalità turistico ricreative.

Di qui l'evidente violazione dei parametri costituzionali in rubrica.

Non spetta, in primo luogo, alla legge regionale incidere - attraverso l'identificazione di consimili qualificazioni di favore - sui criteri di affidamento delle concessioni demaniali.

Alle considerazioni di politica sociale e di salvaguardia del patrimonio culturale cui allude l'art. 16, comma 2, del D.lgs n. 59 del 2010, nel momento in cui queste si traducono in elementi preferenziali di selezione dei concessionari, può dare contenuto esclusivamente la legge statale (fermo restando, poi; che la declinazione in concreto dei criteri normativi ben può rientrare nell'ambito delle competenze amministrative di regioni enti locali), giacché, diversamente, si finirebbe per abdicare all'esigenza della regolazione uniforme, sul piano nazionale, della disciplina della concorrenza e, in ultima analisi, alla parità di trattamento, al cui presidio è appunto posto il titolo di competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, comma secondo, lett. e) Cost..

Quanto precede va affermato anche a prescindere dagli aspetti sostanziali della regolazione: ad esempio, l'attribuzione di un privilegio nelle procedure selettive alle micro o piccole imprese - che la legge regionale opera attraverso la "incorporazione" della relativa nozione in quella di impresa balneare ligure - è scelta politica che ben potrebbe adottare anche il legislatore statale, ma che certamente non può riguardare solo una parte del territorio nazionale.

Nella fattispecie, peraltro, l'intervento normativo regionale si presta a fondate censure anche nel merito delle scelte con esso operate.

L'attribuzione in via astratta e aspecifica a tutte le imprese liguri della qualifica di "elemento del patrimonio storico culturale" esorbita, infatti, dalle competenze regionali e invade il settore, di competenza esclusiva statale, della tutela dei beni culturali.

Inoltre, questo e altri elementi, che si sono visti presenti nella norma regionale, finiscono, in violazione del diritto dell'Unione europea, per attribuire un vantaggio ai concessionari già operanti, attribuendo ad essi - appunto attraverso il rinvio all'art. 16 del D.Lgs n. 59 del 2010 - un titolo preferenziale nei successivi affidamenti.

Ora, con formulazione poi ripresa dall'art. 16, comma 4, del decreto legislativo di recepimento, l'art. 12, par. 2, della Direttiva servizi stabilisce, per contro, che non si possono «*accordare (...) vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami*».

L'applicabilità dell'art. 12 della Direttiva servizi alle concessioni del demanio marittimo a fini turistico ricreativi è pacifica: si vedano, per tutte, la sentenza n. 171 del 2013 e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, *Promoimpresa e a..*

La norma regionale è, dunque, contrastante anche con il diritto dell'Unione europea, nella misura in cui tende ad attribuire un privilegio alle imprese balneari già attive nel territorio ligure.

* * *

2) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza. In relazione all'art. 117, comma primo, Cost., violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

L'art. 3 della legge regionale impugnata stabilisce che la Regione, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo («PUD») di cui all'art. 11 della legge regionale n. 13 del 1999, prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri e che i comuni, nel Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'articolo 11-bis della medesima legge regionale, individuano le aree destinate alle imprese balneari liguri, così come individuate dall'art. 2 della legge regionale impugnata.

Per ragioni del tutto analoghe a quelle individuate nel superiore motivo di ricorso, la disposizione viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e il diritto dell'Unione europea, atteso che essa prefigura una riserva di aree demaniali marittime in favore di imprese selezionate in base a criteri stabiliti dalla legge regionale (la natura di micro o piccola imprese e la precedente operatività quale impresa balneare nel territorio della Liguria).

Evidente è la disomogeneità che una simile disciplina può determinare sul territorio nazionale e la conseguente disparità di trattamento tra imprese che si propongono di operare nel settore, così come la barriera interposta rispetto a possibili nuovi entranti (siano essi imprese nazionali o di altro Stato membro dell'Unione europea).

Di qui la violazione dei parametri indicati in rubrica.

* * *

3) In relazione all'art. 117, comma primo, Cost. violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e). Cost. violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza».

L'articolo 4, comma I, lettera b) e comma 2 della legge regionale impugnata demanda alla Regione la realizzazione di un "marchio di qualità", destinato a costituire elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure in quanto attività radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale.

Questo medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che, con atto della Giunta regionale, sono stabiliti criteri e modalità di rilascio del marchio di cui al comma I. Tale previsione rende chiaro che compito della Giunta regionale non è - come era, ad esempio, nel caso analizzato nella sentenza n. 242 del 2016- di promuovere l'ottenimento, secondo le regole proprie di tale settore dell'ordinamento, di un marchio collettivo d'impresa riferito ai servizi resi dalle imprese balneari liguri (facoltà, questa, consentita, per i marchi nazionali, dall'art. 29, par. 2, dalla Direttiva (UE) 2015/2436 e, per i marchi dell'Unione europea, dall'art. 74, par. 1, del Regolamento n. 2007/I 001/UE, eh appunto attribuiscono anche alle «persone giuridiche di diritto pubblico» la possibilità di depositare la domanda di un marchio collettivo), ma è quello di istituire un segno distintivo proprio della Regione, definito "marchio di qualità" che, per le ragioni già indicate nel primo motivo di ricorso, potrà essere ottenuto solo dalle imprese (attualmente) operanti nel territorio ligure.

In base a una radicata giurisprudenza della Corte, la disciplina dei segni distintivi è suscettibile di incidere su plurimi interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), interferendo, correlativamente, su una molteplicità di materie.

È stato, quindi, chiarito che «tale criterio porta a ricondurre anche le disposizioni oggi in esame alla materia, riservata alla legislazione dello Stato, della "tutela della concorrenza". A tale materia risulta, infatti, ascrivibile il nucleo essenziale della disciplina recata dalle norme in discussione, avuto riguardo al loro contenuto e alla loro ratio, che si identifica essenzialmente nell'intento di orientare la preferenza del mercato verso una determinata categoria di prodotti, qualificata dal mero territorio di provenienza» (così la sentenza n. 209 del 2013. Si confrontino anche le sentenze n. 368 del 2008 e n. 175 del 2005).

Sono considerazioni che si attagliano anche alla fattispecie in esame, senza che rilevi che il marchio di qualità riguardi, nel nostro caso, servizi e non prodotti.

Inoltre, come confermò la Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza 5 novembre 2002, causa C-325/00, *Commissione/Germania*, richiamata anche dalla sentenza n. 66 del 2013 di codesta Ecc.ma Corte, una misura imputabile alle autorità pubblica istitutiva di un segno distintivo riservata a prodotti (o a servizi) di origine locale, è suscettibile di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari ed è quindi contraria ai Trattati, per gli effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci o dei servizi tra Stati membri che essa determina (si veda anche la sentenza 13 marzo 2008, causa C-227/06, *Commissione/Belgio*).

* * *

4) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza».

L'art. 6 della legge impugnata stabilisce che, in qualsiasi caso sia riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare ligure può a sua cura e spese dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall'avviamento.

Nelle intenzioni del legislatore regionale, il contenuto normativo di tale disposizione sta, evidentemente, nel successivo riconoscimento di tale valore nei confronti dei terzi, ivi comprese le amministrazioni

pubbliche: non si spiegherebbe, diversamente, il significato di una nonna che si limita apparentemente ad affermare che l'interessato può far valutare, con perizia giurata, la consistenza economica dei propri beni.

Appare chiaro, pertanto, come anche tale intervento contrasti con l'esigenza di garantire la parità di trattamento e l'uniformità delle condizioni del mercato sull'intero territorio nazionale: esigenza che solo la legge statale può assicurare, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza (competenza che, pertanto, risulta manifestamente violata dalla legge regionale).

Tale esigenza non ammette, evidentemente, che la determinazione del valore delle aziende - sia pure ai soli fini del riconoscimento di un indennizzo (fattispecie, peraltro, allo stato non disciplinata dalla legislazione statale e dunque affidata all'applicazione di norme generali) - vari da regione a regione, sulla base di scelte rimesse al legislatore nazionale.

Ciò, anche in considerazione del fatto - già sopra evidenziato - che il demanio marittimo appartiene allo Stato, titolare su di esso della disciplina "cornice", mentre alle regioni a statuto ordinario competono esclusivamente funzioni amministrative.

* * *

Alla stregua di quanto precede si confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità dell'art. 2, comma 2, dell'art. 3, dell'art. 4, comma 1 lettera b) e comma 2, nonché dell'art. 6 della legge regionale della Liguria 10 novembre 2017, n. 25.

Si produrrà copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2018, con l'allegata relazione.

Roma, 13 gennaio 2018

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

SERGIO FIORENTINO
Avvocato dello Stato

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale ai sensi dell'art. 20 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. n. 7 depositato il 23 gennaio 2018 del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma - Via dei Portoghesi, 12;

contro

la Regione Liguria in persona del Presidente in carica

per l'impugnazione

della legge regionale della Liguria 10 novembre 2017, n. 26, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 15 novembre 2017, rubricata «*Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative*», in relazione ai suoi articoli 2, comma 2 e 4, comma 1.

* * *

La legge regionale della Liguria n. 26 del 2017 ha ad oggetto, come indicato nel suo art. 1, comma 1, la disciplina, nel territorio ligure, del «*rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative al fine di favorire le attività imprenditoriali e il turismo costiero nel rispetto dei principi della gestione integrata della fascia, della tutela della concorrenza e delle libertà di stabilimento*».

Ciò, sempre a stare a quanto dichiarato nell'art. 1, comma 1, «in conformità con la normativa statale vigente» e «nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative di competenza dello Stato previsto all'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25¹».

Obiettivo della legge, enunciato nel comma 2 dell'articolo 1, è la previsione di «*adeguate garanzie per la conservazione del diritto alla continuità delle concessioni in atto*», al fine di «*tutelare l'organizzazione sociale delle aree costiere, garantire la continuità aziendale delle attività che operano sulla base di un titolo concessorio attualmente vigente, assicurare la tutela del legittimo affidamento dei titolari di concessioni demaniali attualmente operanti in forza dei rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del d.l. 194/2009, convertito dalla l. 25/2010 e mantenere il livello attuale di presidio delle aree demaniali marittime nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina*».

Nel quadro di tali obiettivi, l'art. 2 della legge regionale, rubricato «*Concessioni demaniali vigenti*», dopo avere dichiarato, al comma 1, che è «*tutelato il principio del legittimo affidamento delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo, in essere ovvero rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla continuità aziendale*», al comma 2 stabilisce quanto segue:

«*Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelle destinate a approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente vigenti, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge*».

Il successivo art. 4, intitolato «*Durata della concessione demaniale marittima*», al comma 1, prevede quanto segue:

¹ Questo comma, come modificato dall'art. 34-duodecies, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dall'art. 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e, infine, dall'art. 1, comma 291, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, stabilisce quanto segue:

«*Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso*».

«La durata della nuova concessione demaniale marittima non deve limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti materiali e immateriali, nonché un'equa remunerazione dei capitali investiti. In ogni caso la durata della concessione per finalità turistico ricreative non può essere inferiore a venti anni e superiore a trenta anni».

Nella seduta del 12 gennaio 2018, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale in esame, in relazione ai suoi articoli 2, comma 2 e 4, comma 1.

Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti

Motivi

1) In relazione all'art. 117, comma primo. Cost. violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e); Cost. violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza».

Prima di entrare nel merito delle censure che si andranno a proporre, sembra opportuno, da un lato, ripercorrere le vicende normative che hanno caratterizzato l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle contestazioni che la Commissione europea ha formulato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2008/4908 e, dall'altro lato, dare conto delle circostanze che caratterizzano il procedimento pregiudiziale di cui alle cause riunite C-458/14, *Promoimpresa*, e C-67/15, *Melis e a.*, originate da rinvio disposto da due tribunali amministrativi regionali italiani, che è stato recentemente definito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

* * *

Quanto alla procedura di infrazione, essa fu avviata nel febbraio del 2009 dalla Commissione europea, la quale censurava il fatto che in Italia l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalità ricreative si basasse su un sistema di preferenza per il concessionario uscente, se non addirittura di puro e semplice rinnovo automatico della concessione già assentita.

La Commissione ha quindi chiesto di modificare le disposizioni normative nazionali che producevano tale effetto, ossia l'art. 37 del codice della navigazione e l'art. 01, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 - le quali prevedevano, rispettivamente, il c.d. diritto d'insistenza del concessionario uscente e il rinnovo automatico delle concessioni sessennali - così da passare a un sistema basato su concessioni per le quali fosse prevista una durata massima, da attribuire mediante procedure di evidenza pubblica.

Nella prima fase della procedura, le contestazioni della Commissione si sono appuntate sulla contrarietà del regime nazionale alle norme del diritto primario dell'Unione e, in particolare, all'art. 43 dell'allora Trattato CE (ora art. 49 del TFUE), in materia di libertà di stabilimento, in ragione della barriera all'ingresso che tale regime introduceva nei confronti delle imprese (anche) dell'Unione europea, alle quali non era concessa la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore.

L'interpretazione, come noto, è stata condivisa da codesta Corte costituzionale, nella sentenza n. 180 del 2010, che - occupandosi di una legge della Regione Emilia-Romagna che attribuiva ai titolari di concessioni demaniali marittime il diritto a una proroga della durata della concessione fino a un massimo di 20 anni - ha dichiarato che simili previsioni determinano una *«ingiustificata compressione dell'assetto concorrenziale del mercato della gestione del demanio marittimo, (...), violando il principio di parità di trattamento (detto anche "di non discriminazione")*, che si ricava dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in tema di libertà di stabilimento, favorendo i vecchi concessionari a scapito degli aspiranti nuovi». Tale indirizzo è stato, poi, ribadito in diverse successive della Corte relative ad altre leggi regionali, come ad esempio la n. 340 del 2010, la n. 213 del 2011 e la n. 171 del 2013 relative ad altre leggi regionali (l'ultima delle quali proprio a una legge della Regione Liguria, che prefigurava la proroga di concessioni demaniali in essere).

Per superare le contestazioni della Commissione, è stata inserita, nell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 (c.d. «*mille proroghe*»), una disposizione che ha abrogato l'art. 37, comma 2, del codice della navigazione (ossia la norma che prevedeva il diritto d'insistenza), nel contempo prorogando le concessioni in essere al 31 dicembre 2015, onde consentire, nelle more di tale scadenza, l'adozione di una normativa che disciplinasse l'affidamento delle concessioni attraverso procedure di evidenza pubblica (la disposizione è stata riportata nella nota a piè di pagina 1, sia pure nella versione successivamente modificata).

In fase di conversione del decreto-legge, in questa stessa disposizione fu, tuttavia, inserito dal Parlamento un inciso che faceva salva l'applicabilità del disposto dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, il quale prevedeva un meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni sessennali.

La circostanza ha impedito la chiusura della procedura d'infrazione.

La Commissione europea ha infatti comunicato, il 5 maggio 2010, una lettera di c.d. «*messa in mora complementare*» con cui, oltre ad agganciare l'incompatibilità della normativa dell'Unione anche all'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. «*Direttiva Servizi*» o «*Bolkestein*»), entrata nel frattempo in vigore (28 dicembre 2009), ha chiesto di correggere l'art. 1, comma 18, del decreto «mille proroghe», espungendo il rinvio al meccanismo di rinnovo automatico previsto dal citato decreto legge 400/1993.

Nella lettera di messa in mora complementare, la Commissione - oltre a ribadire la contrarietà al Trattato dei meccanismi di proroga automatica o di preferenza del concessionario uscente - ha messo in evidenza che l'articolo 12 della direttiva *Bolkestein* prescrive che, qualora il numero di «autorizzazioni» disponibili per l'esercizio di un'attività economica sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, queste siano assentite attraverso procedure di selezione che assicurino imparzialità e trasparenza e prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della sua procedura e del suo svolgimento. Questo articolo vieta inoltre, al secondo paragrafo, il rinnovo automatico di tali autorizzazioni o l'attribuzione di qualsiasi «vantaggio» al titolare uscente o a persone che si trovino in particolari rapporti con esso².

Per «autorizzazione», secondo le definizioni contenute nella direttiva, deve intendersi «*qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un'autorità competente allo scopo di ottenere*

² Si riporta, per maggior comodità di lettura dei Giudicanti, anche il testo dell'art. 12 della direttiva servizi, rubricato «*Selezione tra diversi candidati*»:

«1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami.

3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, de/là protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario».

La disposizione è stata recepita nell'ordinamento nazionale dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il quale dispone quanto segue:

«1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano u/1 la procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità **atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.**

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può **essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore** uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo».

una decisione formale o una decisione implicita relativa all'accesso ad un'attività di servizio o al suo esercizio». La definizione, pertanto, si attaglia a qualsiasi attività economica il cui svolgimento postuli l'emissione di una decisione di un'attività pubblica. In tale nozione, a giudizio della Commissione, doveva ricomprendersi anche l'attività turistico-balneare, considerato che il suo esercizio è condizionato dal previo rilascio di una concessione sui beni del demanio marittimo.

Per superare definitivamente le contestazioni della Commissione, è stato quindi approvato, in seno alla legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010), un articolo 11 («Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura d'infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime»), che ha eliminato ogni rinvio al regime del rinnovo automatico delle concessioni³.

Ciò ha consentito l'archiviazione della procedura di infrazione, avvenuta con decisione della Commissione del 27 febbraio 2012.

L'articolo 11 della legge comunitaria 2010 conferiva anche una delega legislativa per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, ma il relativo termine di quindici mesi è spirato senza che la delega fosse esercitata.

Ciò si deve essenzialmente al fatto che, con l'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (inserito dalla legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012), il termine di durata delle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo in essere è stato prorogato al 31 dicembre 2020.

La proroga *ope legis* ha costituito oggetto dei rinvii pregiudiziali disposti da due tribunali amministrativi regionali (il T.A.R. della Lombardia e il T.A.R. della Sardegna) che, in sintesi, si sono interrogati sulla compatibilità della detta proroga con i principi stabiliti nel Trattato e nel diritto derivato dell'Unione europea (segnatamente, nell'art. 12 della direttiva *Bolkestein*).

In data 14 luglio 2016 è stata depositata la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo, la «sentenza *Promoimpresa*»).

Ai fini che qui rilevano, la sentenza si segnala per avere confermato che, in linea di principio, le concessioni demaniali in questione rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE e, in particolare, del suo articolo 12 (pur residuando, nei casi di specie, un apprezzamento di fatto - rimesso al giudice nazionale - circa la natura «scarsa», o meno, della risorsa attribuita in concessione⁴).

³ Si riporta, di seguito, il testo originario dell'art. 11 della legge comunitaria 2010:

«1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione 11. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:

a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni è abrogato;

b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

c) all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

(...).

3. -6. (...)»

⁴ Cfr., in particolare, il punto 43 della decisione: «Per quanto riguarda, più specificamente, la questione se dette concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni per via della scarsità delle risorse naturali, spetta al giudice nazionale verificare se tale requisito sia soddisfatto. A tale riguardo, il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate a livello nazionale **bensì comunale deve, in particolare, essere preso in considerazione al fine di determinare se tali aree che possono essere oggetto di uno sfruttamento economico siano in numero limitato**».

In particolare, essa ha ritenuto che le concessioni possono «essere qualificate come “autorizzazioni”, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali, qualunque sia la loro qualificazione nel diritto nazionale, che i prestatori devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività *economica*» (cfr. punto 41 della sentenza).

La Corte di giustizia ha, peraltro, anche affermato che l'eventuale inapplicabilità delle disposizioni della direttiva non esimerebbe le autorità concedenti dall'affidare le concessioni che abbiano un interesse transfrontaliero certo - che siano, cioè, tali da poter ragionevolmente suscitare l'interesse economico di un operatore economico situato in un altro Stato membro dell'Unione - nel rispetto delle regole fondamentali del TFUE e, in particolare, del principio di non discriminazione⁵.

Da ultimo, la sentenza chiarisce che una disparità di trattamento tra i concessionari esistenti e gli operatori economici che aspirano alla concessione può, a determinate condizioni, «essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto», tuttavia poi escludendo che, nei due casi di specie, potesse farsi questione di tutela del legittimo affidamento, giacché le concessioni controverse erano state affidate in un'epoca in cui gli interessati non potevano legittimamente confidare sulla stabilità dei rapporti concessori in misura maggiore di quanto consentito dai principi del diritto dell'Unione.

All'indomani del deposito della sentenza della Corte di giustizia - la quale, nella sostanza, chiariva che era passibile di disapplicazione la proroga al 2020 delle concessioni esistenti, disposta dall'art. 34-*duodecies* del decreto-legge n. 179 del 2012 - il Parlamento, senza abrogare tale disposizione, è intervenuto inserendo, in sede di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, un comma 3-*septies* all'art. 25, del seguente tenore: «*Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo I, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25*»⁶.

Successivamente, in data 15 febbraio 2017, il Governo ha presentato al Parlamento un disegno di legge recante «*Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo*».

Il progetto di legge è, però, decaduto con la fine della legislatura. Merita, infine, richiamare alcune più recenti pronunce di codesta Corte, le sentenze n. 40 e n. 157 del 2017, nelle quali - in linea di continuità con tutta la precedente giurisprudenza in materia (cfr. le citate sentenze nn. 180, 233 e 340 del 2010, n. 213 del 2011 e n. 171 del 2013) - si è confermato che la disciplina dei criteri e delle modalità di affidamento delle concessioni, nel cui contesto «*particolare rilevanza (...) assumono i principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale*», investe un ambito di competenze riservate alla legislazione statale e interviene in un settore nel quale insistono principi di derivazione europea, che la legislazione nazionale deve rispettare.

* * *

⁵ Cfr. il punto 65 della sentenza: «(...) qualora siffatta concessione presenti di interesse transfrontaliero cerio, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza **ad un'impresa con sede nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice** costituisce una disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessione. Una siffatta disparità di trattamento è, in linea di principio, vietata dall'articolo 49 TFUE».

⁶ Si deve qui segnalare che alcune prime decisioni di merito hanno ritenuto passibile di disapplicazione che tale disposizione, in quanto, in buona sostanza, essa riprodurrebbe l'effetto censurato dalla Corte di giustizia nella sentenza *Promoimpresa e a.*, ossia quello della proroga automatica dei titoli, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati: in questo senso si sono pronunciati il T.A.R. del Lazio, nella sentenza n. 5573 del 2017, e il T.A.R. della Lombardia, nelle sentenze nn. 153 e 959 del 2017. Di contrario avviso il T.A.R. della Campania (sent. n. 911 del 2017). Si veda anche la sentenza n. 608 del 2017 del T.A.R. della Toscana, che valorizza la proroga "ponte" disposta dall'art. 24, comma 3-*septies*, del decreto-legge n. 113 del 2016.

Nel descritto quadro, l'art. 2, comma 2, della legge regionale impugnata stabilisce, come si è visto, una proroga di trenta anni delle concessioni demaniali marittime "attualmente vigenti".

Dalla premessa che precede si colgono, a tutta evidenza, gli aspetti di contrarietà di tale previsione con il diritto dell'Unione europea e, in particolare, con l'art. 12 della direttiva servizi, nella quale sono delineati i principi della libertà di stabilimento nel settore terziario⁷.

Si è visto, infatti, che il par. 2 di tale articolo impedisce di attribuire al prestatore uscente qualsiasi vantaggio. E tale regola è stata riprodotta nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con cui la direttiva è stata trasposta nell'ordinamento interno. L'art. 16, comma 4, di tale decreto legislativo stabilisce, nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, che «(nei casi di cui al comma 1) - ossia nei casi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato - «il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo».

Tali principi sono manifestamente violati dall'attribuzione indiscriminata ai concessionari esistenti di una proroga di trenta anni.

L'intervento regionale determina, insomma, una ingiustificata e insuperabile barriera all'ingresso dei nuovi entranti nel mercato, in conclamata violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia - la quale, come si è visto, ha reputato illegittima anche una proroga limitata al 2020 - peraltro ripetutamente anticipata dalla giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte, a partire dalla citata sentenza n. 180 del 2010 (nella quale era stata reputata illegittima una proroga sino a un massimo di venti anni).

Né tale giurisprudenza può essere aggirata con l'argomento della situazione di legittimo affidamento nel quale verserebbero i concessionari esistenti, alla quale allude l'art. 2, comma 1, della legge regionale.

La citata sentenza *Promoimpresa* - che, come si è visto, contiene alcune, ben delimitate, aperture in tal senso - ha chiarito che la circostanza che nell'ordinamento interno, fino al 31 dicembre 2009, fosse previsto il diritto di insistenza e/o il rinnovo automatico della concessione ogni sei anni, non è sufficiente a costituire un legittimo affidamento in capo a tutti i concessionari esistenti.

Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea l'unico affidamento tutelabile è quello che si è costituito sulla base di una situazione conforme al diritto dell'Unione: altro è avere ottenuto una concessione priva di interesse transfrontaliero certo in un periodo antecedente alla scadenza della direttiva *Bolkestein* (situazione che, come si è visto, non ha rilievo per l'ordinamento dell'Unione), altro è avere ottenuto una concessione che, invece, aveva tale portata o averla ottenuta dopo l'armonizzazione realizzata dalla direttiva.

Ne consegue che il titolare di una concessione di interesse transfrontaliero certo, sia pure assentita prima dell'entrata in vigore della direttiva servizi, non poteva legittimamente confidare sui vantaggi conferiti, in violazione dei Trattati europei, dalla norma nazionale; d'altra parte, il titolare di una concessione assentita dopo la scadenza della direttiva *Bolkestein* (28 dicembre 2009) non potrebbe invocare il legittimo affidamento neanche in assenza di tale interesse transfrontaliero certo, perché l'armonizzazione realizzata dalla direttiva rende irrilevante la verifica in concreto di tale interesse.

Si vede, quindi, come la questione dell'esistenza di una situazione di legittimo affidamento andrebbe verificata caso per caso.

La legge regionale, per converso, ancora la sussistenza di un legittimo affidamento alla mera attuale esistenza di una concessione (l'art. 2, comma 1, la estende a tutte le concessioni «in essere», l'art. 2, comma

⁷ L'art. 2, comma 2, della legge regionale non si riferisce, invero, al solo settore dei servizi: vi rientrano, in effetti, anche concessioni del settore produttivo, rispetto alle quali è dubbia l'applicabilità della direttiva *Bolkestein* (le concessioni a «uso pesco, acquacoltura e attività ad esse connesse»). Valgono, per tale settore, i principi sulla libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE, di cui l'art. 12 della direttiva *Bolkestein* costituisce, in buona sostanza, mera codificazione nel settore dei servizi: le considerazioni svolte, nel testo, a proposito delle disposizioni della direttiva possono, quindi, intendersi - *mutatis mutandis* - al diritto primario dell'Unione, anche perché la disposizione regionale non consente di discernere tra situazioni di interesse transfrontaliero e situazioni che ne siano prive.

2, concede la proroga a tutte le concessioni «*attualmente vigenti*»), finendo per riconoscere tale condizione, in maniera indiscriminata, in capo a tutti i concessionari attualmente operanti.

Ma, al di là dei profili di contenuto dell'intervento regionale, è chiaro come esso contrasti innanzi tutto con l'esigenza di garantire la parità di trattamento e l'uniformità delle condizioni del mercato sull'intero territorio nazionale: esigenza che solo la legge statale può assicurare, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza (competenza che, pertanto, risulta manifestamente violata dalla legge regionale).

E questa stessa esigenza impone che sia sempre la legge statale a stabilire se tutelare il legittimo affidamento dei concessionari, in quale casi farlo, in quale misura e con quali forme.

Sul punto sembra sufficiente rinviare alla radicata e già citata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte.

Per concludere, appare evidente che andrà dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge regionale impugnata, oltre che - considerata la intima connessione con tale disposizione - del comma 1 del medesimo articolo, nella parte in cui dispone che è tutelato il legittimo affidamento del concessionario «*con la conservazione del diritto alla continuità aziendale*» e del successivo comma 3, nella parte in cui demanda ai comuni di comunicare ai titolari delle concessioni demaniali «*l'estensione della durata della concessione demaniale per trenta anni*».

* * *

2) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost. violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia della «tutela della concorrenza».

L'art. 4, comma 1, della legge regionale impugnata riguarda l'affidamento di nuove concessioni demaniali marittime e stabilisce che, quando queste abbiano finalità turistico ricreative, esse non potranno avere durata inferiore a venti anni, né superiore a trenta.

La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi interseca una pluralità di settori materiali, attribuiti alla competenza sia statale che regionale (si confronti, per tutte, la sentenza n. 40 del 2017).

Alle regioni sono attribuite, dall'art. 105, comma 2, lett. 1) del D.Lgs n. 112 del 1998, competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio marittimo. Le relative funzioni sono esercitate, di regola, dai comuni, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 96 del 1999, rispetto ai quali le regioni mantengono poteri di indirizzo (cfr. art. 11, comma 6, della legge n. 217 del 2011 - legge comunitaria 2010 - come modificato dall'art. 34-quater, comma 1, lett. a, del decreto-legge n. 179 del 2012).

La titolarità dei relativi beni demaniali permane in capo allo Stato, non avendo avuto ancora attuazione, attraverso gli specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri volti all'individuazione dei singoli beni, l'art. 3, comma 1, lettera a) della legge n. 42 del 2009, che ha prefigurato il trasferimento alle regioni di tali beni.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte, «*i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabiliti nell'osservanza dei "principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale"* (sentenza n. 213 del 2001, da ultimo ribadita dalla citata sentenza n. 40 del 2017); *ambiti da ritenersi estranei, in via di principio, alle possibilità di intervento legislativo delle Regioni*» (così la più recente pronuncia della Corte che si è occupata della materia, la sent. n. 157 del 2017, da cui si è tratta la ricostruzione normativa che precede).

Tra i criteri di affidamento delle concessioni rientra anche l'elemento della durata, che dunque non spetta alla legge regionale determinare nei suoi limiti minimi o massimi.

Alle regioni e agli enti locali può, semmai, spettare - nell'esercizio delle predette funzioni amministrative - l'individuazione in concreto della durata della singola concessione, in ragione delle caratteristiche del singolo lotto oggetto di selezione.

Questa, in effetti, era stata anche la scelta del legislatore nazionale, nella richiamata delega - poi non esercitata - conferita dall'art. 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (ivi si demandava al legislatore delegato, al comma 2 lettera a, di «*stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti*»).

È chiaro, infatti, che l'elemento della durata minima o massima delle concessioni è aspetto in grado di incidere sulla concorrenza e sulle condizioni del mercato che spetta al legislatore statale definire in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, nell'esercizio dell'invocato titolo di competenza esclusiva.

Per tali ragioni, e indipendentemente dal merito della scelta operata dal legislatore regionale, anche l'art. 4, comma I, della legge regionale si dimostra costituzionalmente illegittimo.

* * *

Alla stregua di quanto precedesi confida che codesta Ecc.ma Corte vorrà dichiarare l'illegittimità degli articoli 2, comma 2 e 4, comma 1 della legge regionale della Liguria 10 novembre 2017, n. 26.

Si produrrà copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2018, con l'allegata relazione.

Roma, 13 gennaio 2018

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2018

SERGIO FIORENTINO
Avvocato dello Stato